

Maurizio Santoloci
Valentina Santoloci

TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE

**Le norme procedurali penali applicate
alla normativa ambientale**

*Procedure pratiche operative "sul campo"
per il contrasto ai reati ambientali alla luce del T.U. ambientale*

Con spunti per attività di controllo
in tema di normativa sui rifiuti, inquinamento idrico,
edilizia e vincoli paesaggistici,
inquinamento dell'aria, tutela degli animali

Testo integrato
con disegni schematici esemplificativi,
modulistica, glossario dei termini giuridici
e capi di imputazione per i PM

Prefazione del Prof. Paolo Maddalena



Diritto all'ambiente*
www.dirittoambientaledizioni.net
edizioni

PARTE SETTIMA

**Aspetti operativi della polizia giudiziaria
in materia di tutela giuridica degli animali**

Parte realizzata con il contributo dell'Avv. Carla Campanaro

§ 1. LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

Va precisato che **i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria**. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che **tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali**. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione potenziale di fattispecie omissive) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo spe-

cializzato (fatte salve logicamente le diverse situazioni di pratica ed oggettiva impossibilità di intervento per motivi logistici ed operativi). A conferma, ricordiamo il testo dell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «*la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)*» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale.

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.

In realtà, tali decreti individuano – con un fine logico – un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire “politico”) alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di P.G. non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno il Corpo forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono – come è logico e giusto che sia – organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.

Peraltro non va dimenticato il disposto del secondo comma dell'art. 40 del Codice Penale il quale prevede che “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Ora, se è pacifico – come abbiamo prima sottolineato – che obbligo primario di ogni organo di polizia giudiziaria è

quello di reprimere i reati ed impedire la loro prosecuzione e/o reiterazione, compresi logicamente i reati a danno degli animali, riteniamo che un agente o ufficiale di P.G. che di fronte ad un evento/reato appunto a danno di animali (che ha l'obbligo di impedire) non si adoperi per impedire il reato stesso, possa entrare in concorso con l'autore del reato stesso nella commissione di tale illecito penale.

§ 2. LA LEGGE 189 DEL 2004

Con la legge 189 del 2004 il Parlamento ha introdotto delle nuove norme a tutela degli animali, tramite la tecnica della novellazione, inserendo nel secondo libro del codice penale subito prima dei “*Delitti contro la famiglia*” il capo IX bis “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*” che introduce quattro fattispecie penalmente rilevanti. L’intervento nasce estrapolando diverse previsioni incriminatrici presenti nel precedente art. 727 c.p., già modificato nel 1993, elevandole al rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei termini di prescrizione, mentre l’art. 727 c.p. resta a disciplinare la fattispecie di abbandono degli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come illecito contravvenzionale con termine di prescrizione da 3 a 4 anni e mezzo in caso d’interruzione. Non è invece incorporato nel codice penale il divieto di commercializzazione di abiti confezionati con pelliccia di cane e gatto, anch’esso punito a titolo di contravvenzione.

Le sanzioni diventano così molto più incisive, finalmente l’uccisione ingiustificata di animali propri è reato, seppur attuate senza gravi sofferenze e la somministrazione di sostanze stupefacenti o la sottoposizione a trattamenti che ne procurano un danno alla salute degli stessi, le scommesse ed i combattimenti tra cani sono fortemente sanzionati.

È inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali reati, anche in caso di patteggiamento, e dunque anche il sequestro preventivo degli stessi ai sensi dell’art. 321 c.p.p. co. III bis.

2.1 Analisi delle singole fattispecie criminose:

2.1.1 Art. 544 Bis c.p. “Uccisione di animali”

Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art 544 bis c.p. sotto il *nomen iuris* di “Uccisione di animali”, stabilisce che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*”. Non può non riconoscersi come il suo dettato letterale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale “omicidio” che punisce “*chiunque cagiona la morte di un uomo (...)*”, ed infatti è stato ribattezzato dalla dottrina più recente con il neologismo di “*animalicidio*” (Pistorelli Guida al Diritto 2004 n. 33 p. 21).

Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di animali diventa così, finalmente, un’autonoma ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sofferenze. Quest’articolo colma così una grave ed inspiegabile lacuna del nostro ordinamento per cui, prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immotivata di animali pro-

pri non era sanzionabile nè ai sensi dell'art. 638 c.p. che punisce solo l'uccisione di animali altrui, nè ai sensi dell'art. 727 c.p. se attuata senza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolore. Tale vuoto normativo fu anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale, risoltasi però con la dichiarazione d'inammissibilità di una sentenza additiva *in malam partem* da parte della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 411/95) che non ha potuto fare altro che ribadire la sua impossibilità all'introduzione di nuove fattispecie penali (Aldo Natalini Diritto e Giustizia, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale).

Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all'evento morte dell'animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente è dunque l'ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato *de quo*, che porta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale condotta essere costituita sia da un'azione sia da un'omissione, come confermato dalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui "*il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità*". (Cass. Pen.- Sez III - Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. n. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per gli operatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una **condotta omissiva** ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale in merito. È stato infatti riscontrato il reato di uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 bis c.p. nel caso di un cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo né luce e successivamente morto d'incuria e disidratazione (Trib. di Treviso Dpc 2005), mentre il Tribunale Penale di Roma con sentenza n. 22714 del 2008 ha condannato per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di averne causato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione.

Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalità omissiva ex art. 40, comma 2, del codice penale in relazione all'art. 544 bis, ter ed art. 727 c.p. questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di morte e maltrattamento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto, generalmente il padrone dell'animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di un canile che ha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario che aveva il controllo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche la responsabilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso, l'individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evi-

tato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento e sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia.

Ininfluyente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, ed il fine dello stesso. È evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno in condotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati potranno consistere anche in una condotta omissiva come precedentemente esposto. Essendo l'evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configurabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giudiziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. potranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedire il consumarsi dell'evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. ed ovviamente a tal fine sarà necessario l'accertamento concreto sull'idoneità dell'azione posta in essere dall'agente.

Ciò considerato non può non rilevarsi come l'introduzione del reato di "**animalicidio**" configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come è ovvio, non sarà punita l'uccisione di animale di per sé, ma soltanto quella ingiustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale previsti dalla norma, che saranno di seguito analizzati. Per quanto riguarda l'uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggito al custode, in linea di principio non dovrebbe rientrare nell'ipotesi di reato in oggetto, trattandosi di evento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (art. 2052 del Codice Civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento attento caso per caso, in quanto nulla vieta che l'animale sia stato utilizzato come arma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontà di cagionare l'evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità penale la previsione che l'azione o omissione intrapresa anche per altre finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall'ambito di applicazione della norma, l'uccisione meramente colposa, tuttavia, l'ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all'atto pratico alla "colpa cosciente", potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite.

La reclusione prevista è stata innalzata dalla legge n. 201 del 2010, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*" dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse misure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico su citazione diretta del P.M..

2.1.2 Illiceità speciale, la crudeltà e la mancanza di necessità

Per la sussistenza del reato di uccisione e maltrattamento di animali sono necessari due requisiti di illiceità speciale: *la crudeltà* e *la mancanza di necessità*. La loro sussistenza serve a rendere penalmente rilevante la condotta di uccisione di animale che dunque non è illecita in sé e per sé, ma solo in presenza in via alternativa di tali requisiti, in quanto la crudeltà non necessita della mancanza di necessità, perché l'incrudelimento presuppone di per se stesso l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente. Tali requisiti provengono dall'originario art. 727 c.p. che li prevedeva in via concorrente, punendo "*l'incrudelimento degli animali senza necessità*". Rispetto al passato la grande innovazione è che tali requisiti sono previsti in via alternativa, e così oggi sarà punibile ad esempio l'abbattimento di animali non malati, cioè senza necessità, o l'abbattimento cruento di animali malati. In particolare per quanto riguarda "**la crudeltà**", si considera la giurisprudenza del precedente art. 727 c.p., per cui si intende un'uccisione o un maltrattamento con atti concreti di volontaria infliczione di sofferenze anche a causa di insensibilità dell'autore del reato. Non è necessario infatti il solo scopo della malvagità, nè occorre per forza un truce compiacimento nell'infierire sull'animale, potendosi avere crudeltà anche per mera insensibilità ed indifferenza dell'autore ad atti di per sé oggettivamente crudeli, nè sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie. Inoltre la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili ex art. 61 c.p., comma 1, è compatibile con il reato in questione, in quanto nella fattispecie non rientra come elemento necessario la futilità che indica la sproporzione tra l'azione compiuta e il motivo per cui si è agito.

Per quanto riguarda il secondo elemento previsto d'illiceità speciale "**senza necessità**" anche in questo caso ci si richiama alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza in materia. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi in senso analogo a quello previsto dagli artt. 52 e 54 c.p., comprendendo ogni situazione in cui l'uccisione non sia in altro modo evitabile perché dettata dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri o altrui (Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 1997, n. 1010), e così solo se l'uccisione sarà contenuta entro tali limiti della causa giustificatrice potrà ritenersi che l'art. 544 bis c.p. non trovi applicazione (Cass. Pen. Sez. III 2110/02).

Ne deriva che occorre di volta in volta verificare che sia rinvenibile o meno un'effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato alla morte dell'animale, solo a tali condizioni la norma incriminatrice deve ritenersi non trovi applicazioni e tale valutazione sarà affidata al prudente apprezzamento dell'autorità giudicante. È importante sottolineare che la nozione di "necessità" deve essere letta in un'accezione restrittiva, al fine di non vanificare la portata applicativa degli articoli in questione, e deve quindi

intendersi come una situazione di cogenza verificata non sulla base di usi o pratiche generalmente accettate, ma in base alla valutazione comparativa degli interessi umani e animali coinvolti, ed alla constatazione che: 1) i primi riguardano beni vitali o comunque di estrema importanza per l'uomo; 2) non vi sia altro modo per soddisfarli; 3) vi siano fondate ragioni per ritenere che il sacrificio degli interessi animali coinvolti sia idoneo a consentire il soddisfacimento degli interessi umani in questione (cfr. Il maltrattamento degli animali: soggettività, Costituzione e tutela penale; pag. 58-59 - Alessandra Valastro - Torino). Conformemente a quest'orientamento la Suprema Corte con sentenza n. 15061 del 2007 nel confermare il sequestro preventivo di un collare antiabbaio ha chiarito che *“costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cass. sez. 3^a, sent. n. 43230 del 12 novembre 2002)”*.

Più recentemente, il Tribunale penale di Ravenna è intervenuto sulla questione **della necessità come causa di giustificazione di lesioni altrimenti penalmente rilevanti**, nella sentenza n. 231 del 2011 (confermata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 47661 dell'8 ottobre 2014) secondo un più che condivisibile excursus logico che vale la pena condividere per cui *“A fronte del dettato normativo appare necessario chiedersi quale significato possa avere la locuzione “senza necessità” e per quale motivo sia apparso necessario al legislatore escludere espressamente la ricorrenza di questa “causa di giustificazione”. Nell'esame del concetto giuridico indicato dalla norma non può che prendersi le mosse dai contenuti della scriminante dello stato di necessità, così come delineata dall'art. 54 c.p.. La disposizione, così come quelle inerenti a tutte le cause di giustificazione di ordine generale, attribuisce rilevanza alla tutela di determinati beni giuridici, qualora gli stessi entrino in conflitto con altri valori, ugualmente riconosciuti dall'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità si è attestata, sul punto, intorno a parametri molto rigidi, ritenendo integrata l'esimente solo alla presenza del pericolo di un danno grave alla persona attuale e imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto, né un pericolo altrimenti evitabile.”* (...) *“La norma fa quindi riferimento ad un concetto di necessità più ampio di quello previsto dall'art. 54 c.p. perché l'oggetto specifico della tutela penale riconosciuta dall'art. 544 ter c.p., delitto per il quale viene co-*

munque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principalmente individuarsi nell'interesse alla tutela del sentimento per gli animali e, in ultima analisi, all'interesse dell'ordinamento all'evitare la sofferenza degli animali ogni volta che ciò non sia indispensabile a tutelare un interesse qualificato, al quale venga riconosciuta almeno pari dignità. Se è vero che, soprattutto dopo la riforma del 2004, l'animale ha raggiunto un livello di tutela superiore a quella di qualsiasi altro bene mobile, non può che concludersi nel senso che costituisce "necessità", nel senso dedotto dalle norme richiamate, solo l'esigenza di prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a beni particolarmente qualificati, costituiti essenzialmente da altri animali, non essendo sufficiente a giustificare uno stato di necessità il conflitto dell'interesse dell'animale con beni giuridici meno garantiti nell'ambito dell'ordinamento, in particolare penale, anche considerato che il "sentimento per gli animali" appare bene del tutto prevalente rispetto alla semplice "proprietà", come testimoniato dalla maggiore gravità riconosciuta dall'ordinamento alla fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p., rispetto a quella di cui all'art. 638 c.p.. Passando dalle ricostruzioni dogmatiche effettuate e dal corretto concetto di "necessità", quindi, deve ritenersi che le norme di cui al titolo libro II, capo III, titolo IX bis c.p. e l'art. 727 c.p. siano attualmente posti a tutela di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti e la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in un pur subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela riconosciuta all'animale come essere vivente in sé e in quanto inserito in un complessivo contesto etico-socio-culturale, di cui sono parte, pur con diverse rilevanze, l'uomo, gli animali e tutte le componenti della natura e dell'ecosistema."

La Corte di Cassazione con sentenza n. 44822 del 2007 ha infine stabilito che "il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità."

Inoltre con sentenza della Cassazione Penale Sezione III (n. 32837/2013) in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio delle feci, proprio sul requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità è stato stabilito che "...il tenore letterale dell'art. 544 ter c.p. consente, invece, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità non sia richiesto per la configurazione del reato qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell'animale a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".

2.1.3 Art. 544 Ter c.p. “Maltrattamento di animali”

L'articolo 544ter c.p. rubricato “**Maltrattamento di animali**” stabilisce letteralmente che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*”. L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati modi un qualunque animale, sia con condotta attiva che omissiva, per cui per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione fisica ad un animale, ad esempio percuotendolo o colpendolo, ma è anche sufficiente lasciarlo soffrire per inedia e mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole delle inflizioni poste. Trattasi di una norma penale mista, contenendo diverse previsioni, consistenti alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione ad un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, in questi ultimi casi è importante notare come si prescinde dai requisiti di illiceità speciale, necessari invece per le prime due condotte, per cui ci si richiama a quanto riferito in tema di uccisione di animale. Il maltrattamento di animali, da semplice contravvenzione assurge oggi al rango di delitto con la previsione della reclusione da tre mesi a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro, come previsto dalla legge n. 201 del 2010, pena eventualmente aggravata dalla morte dell'animale maltrattato. Importante sottolineare in particolare nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva (es. colpire o ferire un animale) come per il perfezionarsi del reato sia sufficiente un'unica condotta, potendo consistere in reato istantaneo o permanente a seconda dei casi, a differenza del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) reato abituale in cui sono richieste più condotte reiterate.

La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla falsariga del reato di cui all'art 582 c.p. “*lesione personale*”, per cui è importante analizzarne il contenuto per capire la portata applicativa della norma. È ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale. Nella sentenza del Tribunale penale di Torino in composizione collegiale del 25 ottobre 2006 i giudici confermano che le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente fisiche (comunque presenti

negli animali sequestrati e poi confiscati) bastando la mera sofferenza dell'animale causata anche da una condotta omissiva di abbandono ed incuria degli animali di cui si è responsabili e "garanti", in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore (Cas. Pen. Sez. III sentenza 3/12/2003 n. 46291). A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso "*non è necessaria la lesione fisica dell'animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità*" (cfr. *ex multis*, Cas. Pen. Sezione III 2003 n. 46291). Dunque la nuova legislazione sul maltrattamento non prevede la necessità di una lesione all'integrità fisica, essendo sufficiente una lesione di tipo ambientale e comportamentale derivante da condotta attiva o omissiva, aspetto molto importante per l'accertamento del reato sul campo da parte degli operatori di settore (autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, guardie zoofile volontarie, medici veterinari ed enti esponenziali). A conferma di tale assunto anche la Cassazione Penale, sezione III, n. 25229/05 che ha rinvenuto il concorso formale dei reati di cui agli articoli 544ter c.p. e 727, comma 2, c.p. per la condotta omissiva del gestore di un canile che deteneva i propri cani in stato di denutrizione in celle fatiscente buie ed anguste, nonché il Tribunale di Montebelluna che ha emesso decreto penale di condanna (d.p.c. 14.6.2006) per maltrattamento di animali dovuta alla condotta omissiva nei confronti di due husky privati di acqua cibo luce e cure, ed il Tribunale di Monza il 23.11.2006 che ha condannato ex art. 544 ter c.p. un cacciatore colpevole di aver tenuto in assoluto degrado il suo cane da caccia. Analogamente il Tribunale penale Bolzano, con sentenza del 09/03/2010, confermata poi in appello, così si esprime sul punto: "*Posto che gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità non solo fisica, ma anche psichica, la sottoposizione di un animale ad un trattamento assolutamente estraneo ad ogni sua logica comportamentale, ed in quanto tale insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, configura maltrattamento e realizza la fattispecie prevista dall'art. 544-ter c.p., ancorché da tale trattamento non siano derivate lesioni all'integrità fisica*" (nel caso di specie, il Tribunale riconosce la sussistenza del reato di maltrattamento nella condotta costituita dalla sottoposizione di nove cani ad atti sessuali con una donna (la c.d. zooerastia) nel corso delle riprese di un film zoo-pornografico, perché tale condotta, provocando una forzatura della natura ed una coartazione dell'animale lesiva del suo benessere psico-fisico, è riconducibile alla nozione di "comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche").

La Suprema Corte (Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979) ha confermato tale sentenza introducendo un importantissimo principio in materia di inquadramento della fattispecie penale del

delitto di maltrattamento di animale sotto molteplici ed importanti sfaccettature. In primis rigettando in toto la richiesta di diversa qualificazione giuridica dei fatti, che il ricorrente avrebbe voluto, in subordine rispetto alla insussistenza degli stessi, riconducendoli alla più mite figura contravvenzionale ex art. 727 c.p. La sentenza di condanna confermata in appello ha qualificato la custodia di animali in condizioni di disagio igienico sanitario ed incuria, nonché in assenza di cure mediche, all'interno del reato di cui all'art. 544 ter c.p che prevede testualmente le condotta di chi "per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili"; Pertanto ragiona il Supremo Consesso, è dunque necessaria, per l'integrazione della fattispecie, ed in doverosa osservanza del principio di tassatività della norma penale, una condotta che volontariamente cagioni una lesione all'animale ovvero, tra le altre, volontariamente sottoponga lo stesso animale a sevizie o comportamenti o lavori o fatiche insopportabili. Il nuovo delitto è configurabile a dolo generico quando la condotta è tenuta, come nel caso di cui trattasi senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata, Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, R.v. 238455).

Sul concetto di lesione è importante rilevare come, con la sentenza in commento gli Ermellini chiariscono che *"come l'art. 544 ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l'art. 544 bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell'art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all'evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo"*.

In sostanza, qualunque condotta, sia attiva che omissiva è sufficiente a cagionare l'evento e quindi penalmente rilevante, anche il semplice "non fare" cioè che si ha l'obbligo di fare nella propria posizione di garanzia, ad esempio di allevatore e custode di animali che si ha l'obbligo di accudire. Infatti alla stregua di quanto previsto dall'art. 40 cpv. c.p., nel caso di specie era quindi logicamente conclamato che in capo all'allevatore incombeva l'obbligo giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le fattispecie in oggetto, l'evento costituito dalle lesioni poi conseguite. Ed il dolo della condotta di maltrattamenti, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, ben poteva essere qualificato anche quale dolo eventuale laddove il soggetto agente, come nel caso di specie, senza volerne direttamente la produzione, accettava consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si sarebbero verificate le lesioni in parola. Quanto all'evento lesioni la Cassazione cristallizza un importante principio, stabilendo "deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come "malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è signi-

ficativamente richiesta l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente". Nel caso di specie i giudici di primo grado chiarivano in maniera più che esauritiva che la scelta di custodire gli animali affidatigli da terzi senz'acqua e cibo nonché privati delle elementari necessità di spazio e movimento non poteva che essere consapevolmente attuata, pertanto, correttamente le condotte ascritte all'imputato integravano il delitto in quanto erano sussistenti lesioni psicofisiche in danno degli animali *"laddove una prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte dell'imputato di una situazione di custodia dei cani, già caratterizzata da incuria, lungi dal tradursi in un comportamento colposo, essenzialmente consistito nell'aver detenuto gli animali in pessime condizioni, sia sotto il profilo dell'igiene, che dell'alimentazione, che della mancata sottoposizione dei cani alle cure necessarie, si è in realtà tradotta, a fronte degli evidenti, progressivi segni, di peggioramento delle condizioni degli animali, in una volontaria accettazione del rischio dell'evento malattie e, per alcuni dei cani in oggetto, financo della morte, come in effetti poi verificatasi"*. Inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza citata accerta la sussistenza del reato di maltrattamenti nella condotta di far compiere rapporti sessuali ad animali con esseri umani. Infatti, partendo dal fatto che l'art. 544 ter c.p. prevede il fatto di colui che, tra l'altro, sottoponga l'animale *"a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche"*, l'analisi letterale di tale locuzione, ragionano gli Ermellini, porta a considerare che la nozione di *"insopportabilità"*, ***"lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità "fisiche" dell'animale"***. Altrimenti argomentando il concetto di "comportamenti" verrebbe ad avere un significato sostanzialmente coincidente con quello di "fatiche" quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Dovendo quindi attribuire alla nozione di "comportamenti" un significato da raccordare alle caratteristiche etologiche della specie, animale, ecco che diventa configurabile il delitto nella condotta di colui che costringe animali ad avere rapporti sessuali con esseri umani, in quanto insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità di tale costrizione con il "comportamento animale" della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma. Pertanto, ragiona la Terza Sezione, "la coazione all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico rientra pienamente nella qualificazione di "maltrattamenti", non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane". Trattandosi di norme aperte, come si diceva

poc' anzi in cui qualunque condotta idonea a cagionare l'evento può essere penalmente rilevante e seppur allo stato non esista una disposizione specifica che vieta tale pratica, proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i profili sopra richiamati, consente, dunque, di ritenere penalmente rilevanti le pratiche di "zooerastia" o "zoo-pornografia" senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, in Francia, dove esiste una specifica disposizione in proposito: l'art. 521-1 del codice penale contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie "di natura sessuale").

Una tale interpretazione è in linea con la *ratio* della norma che come è noto tutela il sentimento per gli animali, ovvero la compassione per l'animale maltrattato, che assume ancora più disvalore, in un tale contesto.

In ultimo, la Corte ribadisce come una tale pratica, non può certamente rientrare nello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., e ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, R.v. 238456). Anche a non voler fare stretto riferimento alla scriminante in parola, la Terza Sezione in linea con il suo granitico orientamento in proposito ribadisce come "è comunque richiesto che il comportamento attuato nei confronti dell'animale sia, se non imposto, quanto meno legittimato da norme che tutelino beni giuridici di valore non inferiore a quello tutelato dalla norma in oggetto e che, dunque, la coscienza sociale giustifichi nel fine, in considerazione di un interesse umano rilevante per la cui apprezzabilità occorre rapportarsi non solo a norme giuridiche ma anche morali e culturali". E certamente il fine perseguito dal soggetto agente, ovvero la realizzazione di film pornografici, non rientra in tale ambito.

In merito alla condotta di sottoposizione a sevizie o a fatiche o a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche contenute nell'art. 727 c.p., la sevizia si contraddistingue per la brutalità dell'azione. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede poi per la prima volta il reato di "doping" a danno di animali, reato di pericolo essendo ritenuta la condotta pericolosa di per sé e per cui si prescinde dal concetto di necessità o di crudeltà, orientato a reprimere le competizioni con animali legati alla zoomafia ed alle scommesse clandestine, infatti i primi effetti di queste disposizioni si sono avuti in casi di detenzione illecita di uccelli dopati per esaltarne le doti canore. Per quanto riguarda il reato di sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, questo è stato ritenuto dalla più recente giurisprudenza reato di condotta analogamente al reato di doping previsto dal medesimo articolo, per cui non è necessario il verificarsi concreto dell'evento di danno "essendo suffi-

ciente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per se lesive dell'integrità fisica dell'animale" (Tribunale penale di Bologna, sentenza n. 2555 - 08/10/07).

In relazione all'elemento soggettivo dell'art. 544ter c.p. nelle sue varie disposizioni, analogamente a quanto disposto per l'art. 544 bis c.p. "uccisione di animali", sono escluse le forme colpose di negligenza, imprudenza e imperizia, ma è previsto il dolo, anche eventuale inteso come previsione del rischio di maltrattare un animale mediante propria condotta, ed accettazione dello stesso. Al di là della crudeltà (dolo specifico si agisce con il fine di essere crudeli - cfr. Trib. Pen Torino 25/10/06), il secondo requisito soggettivo ovvero la mancanza di necessità è alternativo al primo e non è ad esso assimilabile, in quanto il suo presupposto è la coscienza e volontà delle azioni (dolo generico) in assenza di giustificati motivi, e perciò ad esempio nelle condotte omissive sarà sufficiente la coscienza che le proprie colpevoli omissioni causano gravi sofferenze agli animali, e l'accettazione di esse (Tribunale penale di Torino cit.), anche a titolo di rischio (cfr. dolo eventuale).

Il terzo comma dell'art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che porta ad un aumento fisso della metà della pena, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte del 1° comma dell'articolo in questione derivi la morte dell'animale, come ipotesi di vera e propria preterintenzione, che denota l'intento fortemente sanzionatorio del legislatore. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell'animale è conseguenza non voluta del maltrattamento, e della quale l'agente neppure ha accettato il rischio, in caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544 bis c.p.

2.1.4 Uccisione e maltrattamento mediante condotta omissiva

Si rende a questo punto doveroso, al fine di approfondire le varie dinamiche criminose di cui gli animali sono spesso vittime, l'esame della fattispecie di uccisione e maltrattamento mediante condotta omissiva del soggetto che vanta nei confronti dell'animale una posizione di garanzia (es. titolare del canile, dell'allevamento, trasportatore di animali vivi, padrone di animale d'affezione) il quale mediante le proprie omissioni comporta lesioni, sofferenze, comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche e finanche la morte degli animali di cui è responsabile.

In base ai principi regolanti la causalità omissiva ex art. 40 comma 2 del codice penale in relazione all'art 544 bis e ter c.p. il cui combinato disposto si richiama, non può non ravvisarsi la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di maltrattamento o morte (in violazione del c.d. obbligo di garanzia), aggravati molto spesso dalle particolari qualifiche professionali

dei responsabili, spesso titolari delle aziende o medici veterinari addetti ai controlli proprio sul benessere animale, per cui è evidente che è richiesta una diligenza ed una competenza maggiore rispetto a quella richiesta per il *quisque de populo*.

La condotta criminosa in esame è applicabile ai contesti più svariati (allevamenti, circhi e zoo, abitazioni private o canili), ma è pressoché univoca in quanto consiste in un mero *non facere* inteso come un non preoccuparsi (per i più svariati motivi) del benessere dell'animale, ad esempio non garantendogli cibo ed acqua a sufficienza, custodendolo in luoghi assolutamente inappropriati alle proprie caratteristiche etologiche, ed a nulla rileva l'eventuale mancanza di lesioni fisiche esterne, potendo il maltrattamento consistere in una mera sofferenza psichica, stress, angoscia e paura o apatia, considerato che "cagionare" una lesione ai danni dell'animale, non si ritiene confinata alle sole lesioni dell'integrità fisica, ma è riconducibile anche a sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, comunque capaci di produrre nocimento agli animali in quanto esseri senzienti. Tale assunto è perfettamente coerente con gli univoci insegnamenti della Suprema Corte in materia per cui è "*ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del codice penale, come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale*", recentemente ripresi dal Tribunale Penale di Bari in data 26.09.2008 con sentenza di condanna per la violazione dell'art. 544 ter c.p. per maltrattamento di un daino (poi confiscato) in cui il maltrattamento è stato inteso come **stress e disagio psicofisico** causato all'animale in quanto il responsabile "*per crudeltà e senza necessità cagionava lesioni psicofisiche ad un daino maschio adulto, e lo sottoponeva comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche eco etologiche, in quanto tenuto chiuso in un piccolo recinto senza alcuna copertura, e senza possibilità di ricoverarsi, limitato altresì nelle capacità di abbeverarsi, privato dunque del suo ambiente etologico consono alla sua razza selvatica*". Ciò che dunque andrà quindi accertato, anche e soprattutto in fase di indagini preliminari per poter ipotizzare la disposizione del sequestro preventivo degli animali da parte della P.G., sarà la modalità di custodia degli animali e le omissioni da parte dei responsabili che potranno dar luogo sia a lesioni psicofisiche che fisiche, non rilevando l'eventuale accondiscendenza degli animali rispetto ai proprietari, o ulteriori fattori esterni, in quanto dirimenti saranno i dati oggettivi come la costrizione in ambienti angusti, bui, senza cibo ed acqua e magari in condizioni di sovraffollamento.

In materia di uccisione mediante omissione, **il Tribunale penale di Treviso, il 27 aprile 2009** ha condannato per uccisione di animale ex art. 544 bis c.p. con il vincolo della continuazione a circa 6 mesi di reclusione, senza concedere le attenuanti generiche, un allevatore di Conegliano reo di aver abbandonato a se stessi i 10.000 conigli del suo allevamento, causandone per la maggior parte la morte per inedia, molti dei quali trovati putrefatti, assieme ad altri ancora vivi ed

agonizzanti. È stato così accertato come il titolare dell'allevamento, su cui era individuabile stando alle parole del Tribunale "l'obbligo di provvedere alla salute degli animali", abbia completamente omesso di curarli causandone una terribile e lenta agonia. Si legge nella sentenza come "l'aver lasciato cinicamente e volutamente senza nutrimento ed in stato di totale abbandono le bestiole superi l'illecito contrattuale ed integri in se una crudeltà verso gli animali del tutto priva di giustificazione, estranee essendo alla questione delle titolarità dei doveri quantomeno di umanità che esistono verso gli animali. Il capo di imputazione a carico dell'allevatore era infatti consistito nell'aver "omesso di dare da mangiare nonché di pulire le gabbie dalle deiezioni così che circa 4000 mila conigli morivano per denutrizione mentre i restanti conigli vivi erano tenuti in gabbie (assieme ai conigli morti putrefatti e mummificati) ed in tale maniera ne cagionava la morte senza necessità nonché ne sottoponeva gli altri a condizioni insopportabili con le proprie caratteristiche etologiche".

In merito a tale importante e significativa pronuncia possiamo soltanto precisare che il numero degli animali morti ha certamente aggravato il disvalore del fatto, ma anche la morte di un solo animale sarebbe bastata ad integrare l'illecito ed a rendere l'omissione penalmente rilevante.

Per quanto riguarda il maltrattamento di animale mediante omissione, la sentenza del Tribunale penale di Torino in composizione collegiale del 25 ottobre 2006 conferma come le lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente fisiche (comunque presenti negli animali sequestrati e poi confiscati) bastando **la mera sofferenza dell'animale causata da una condotta omissiva di abbandono**, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore. In merito alla sentenza del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2006 vale la pena precisare che, secondo le prospettazioni accusatorie, l'imputato era infatti accusato di aver sottoposto tramite condotta omissiva come nel caso che si espone, con crudeltà o comunque senza necessità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un cane, due scrofe, due asini, due galli, otto galline, ventisei conigli, sette bovini, otto cavalli, due scrofe, tre oche e due capre a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, costringendoli in ambienti angusti, privi di illuminazione naturale e di riparo. Il Tribunale ha così confermato che la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 544-ter c.p., come del resto ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, è quella di sanzionare, sotto il profilo oggettivo, diverse condotte tipiche tra cui quella di sottoporre gli animali a trattamenti e a comportamenti atti a danneggiarne la salute psicofisica, con condotte omissive. A conferma di tale assunto anche la Cassazione Penale- sezione III- n. 25229/05 che ha rinvenuto il concorso formale dei reati di cui agli articoli 544 ter c.p. e 727 comma 2 c.p. per la condotta omissiva del gestore di un canile **che deteneva i propri cani in celle fatiscenti, buie ed anguste**, tesi poi sposata dal Tribunale di Montebelluna che ha emesso decreto penale

di condanna(14.6.2006) per maltrattamento di animali dovuta alla condotta omissiva nei confronti di due husky privati di luce e cure, e dal Tribunale di Monza il 23.11.2006 che ha condannato ex art. 544 ter c.p. un cacciatore colpevole di aver tenuto in assoluto degrado il suo cane da caccia.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32837/2013 in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio delle feci, sulla possibilità di realizzare un reato per mezzo di condotta omissiva ha stabilito che *“Quanto all’elemento soggettivo, si è chiarito che la fattispecie in esame configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta sia tenuta “senza necessità” (Sez. 3^a n. 7661, 10 gennaio 2012; Sez. 3^a n. 26368, 6 luglio 2011, cit; Sez. 3^a n. 44822, 30 novembre 2007; Sez. 3^a n. 46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto). Ciò è stato successivamente ricordato (Sez. 3^a n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit.) richiamando anche la natura di reato a forma libera della violazione in esame ed osservando come, in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, in ragione di quanto stabilito dall’art. 40 cpv. c.p., che sull’agente incomba l’obbligo giuridico di impedire l’evento e che il dolo, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurare l’esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l’evento”*.

In relazione all’elemento soggettivo di tali ipotesi delittuose, in genere salvo casi isolati di dolo specifico (dettati molto spesso da patologie mentali), si ha dolo generico anche eventuale, connotato dalla mera indifferenza alla salute dell’animale di cui si è responsabili, molto spesso per moventi di natura economica, (si pensi al business dei canili lager) mentre per quanto riguarda il requisito di illiceità speciale sarà ipotizzabile, appunto, la **“mancanza di necessità”**.

2.1.5 Art. 544 Quater c.p “Spettacoli e manifestazioni vietate”

L’art. 544-quater c.p., stabilisce che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale”*. L’articolo sanziona dunque la promozione e l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali, e che ad essi comportino “sevizie o strazio”, facendo espressamente salva la circostanza che il fatto costituisca reato più grave, con evidente riferimento, tra gli altri, ai delitti di associazione per de-

linquere, di tipo mafioso e non, ex artt. 416 e 416-bis c.p., nel cui ambito assai spesso si consumano i fatti di cui all'art. 544-quater c.p. (c.d. "zoomafia").

In particolare, il Legislatore ha voluto sanzionare due tipologie di condotta, quella di chi organizza lo spettacolo o la manifestazione, così dando al termine il significato più ampio e quella di chi se ne fa promotore, mentre non è punita la condotta di chi assiste. La giurisprudenza e la dottrina soprattutto nell'ambito dei reati associativi, distinguono la figura del promotore e dell'organizzatore in base al fatto che *il promotore* è colui che assume l'iniziativa, *l'organizzatore* è colui che esercita i poteri gestionali o decisionali in un'iniziativa di cui è titolare un altro soggetto. Tali eventi possono consistere in ogni forma di manifestazione, spettacolo, dimostrazione posta in essere in presenza di un pubblico (a titolo esemplificativo, si considerino le ipotesi di corse di cavalli e lotte tra cani clandestine, frequentemente organizzate nel Meridione).

Il legislatore ha così inteso punire la forma di partecipazione per così dire qualificata, intendendo ogni forma di partecipazione attiva alle manifestazioni in oggetto, che hanno dato in qualche modo un contributo attivo alla realizzazione degli spettacoli.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo anche in questa ipotesi è necessario il dolo generico.

La disposizione è derogata nei casi previsti dall'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. (inserito dall'art. 3 legge 189 del 2004) nelle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione, vedremo inseguito con quali ripercussioni.

2.1.6 Art. 544 Quinquies c.p. "Divieto di combattimento tra animali"

Nel contesto dell'art. 1 della Legge 189/2004 è inserito l'attuale art. 544-quinquies c.p., che stabilisce che *"Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro"*.

Questa norma introduce, finalmente, lo specifico divieto di “organizzazione” (tale termine va inteso nella sua accezione più lata) di combattimenti tra gli animali, introducendo ben tre diverse fattispecie delittuose, ovvero il reato di promozione, organizzazione e direzione di combattimenti tra animali, il reato di destinazione di animali a combattimenti clandestini ed il reato di organizzazione di scommesse sui combattimenti di animali. Il Legislatore ha stabilito la pena detentiva della “reclusione da uno a tre anni” congiuntamente alla pena pecuniaria della “multa da 50.00 a 160.000 euro, colmando un altro precedente vuoto legislativo su un fenomeno assai diffuso come quello delle scommesse su animali, a stretto contatto con la criminalità organizzata. Le attività ora descritte comportano un aumento di pena “da un terzo alla metà”, in base a tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero se “sono compiute in concorso con minorenni (gli organizzatori si affidano spesso ai minori perché non perseguibili penalmente) o da persone armate (per evidenti ragioni di ordine pubblico), se “sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni”, se “il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni”. Per tutte queste tre circostanze aggravanti la cornice edittale è aumentata al massimo a 4 anni con la conseguenza di rendere possibile l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. e le misure cautelari reali, novità davvero rilevante della nuova normativa.

Per quanto attiene le attività vietate, l’art. 544-quinquies fa riferimento ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate. Si ritiene che per combattimenti devono intendersi tutte quelle forme di *“scontro cruento tra opposti animali, destinato a produrre un vincitore ed un perdente: quest’ultimo generalmente muore o riporta gravi ferite”*. Con riferimento invece, alle competizioni non autorizzate, esse vanno intese come “gara o incontro ove prevale l’aspetto agonistico”.

La prima ipotesi criminosa punisce in via alternativa chiunque ‘promuove dirige organizza combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. È questo evidentemente un reato di pericolo concreto in quanto il rischio dell’incolumità del cane è un requisito tipizzato che spetterà al giudice rilevare nel caso concreto, ma essendo l’organizzazione di combattimenti tra animali un fatto intrinsecamente pericolosa, appare evidente la facilità dell’individuazione di tale requisito, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, anche in questa fattispecie è necessario il dolo generico, dunque anche eventuale. Con autonoma previsione incriminatrice la norma sanziona al comma terzo ulteriori comportamenti che possono essere inquadrati nella fattispecie presa in considerazione, in particolare “coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, allevano o addestrano animali così da destinarli ai combattimenti”; “coloro che rivestono la qualifica di proprietari o detentori degli animali impiegati nei combattimenti, ma solo nell’ipotesi in cui

essi siano consenzienti”; “coloro che, fuori dai casi di concorso nel reato, pongono in essere attività volte alla organizzazione, nel senso più ampio del termine, o alla effettuazione di scommesse inerenti i combattimenti e/o le competizioni aventi ad oggetto gli animali, anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano presenti sul luogo del reato comminando la sanzione da 5.000 a 30.000 euro”. In merito alla prima ipotesi, vediamo come non si tratti di reato ad evento naturalistico in quanto ciò che rileva in merito alle due condotte di allevamento ed addestramento è la destinazione degli animali ai combattimenti, dato rilevabile solo nei casi concreti, mentre per quanto riguarda la seconda ipotesi, ovvero inerente i proprietari (reato proprio) di animali impiegati nei combattimenti, è invece necessario l’effettivo utilizzo degli animali nei combattimenti per individuarne i responsabili, mentre la consapevolezza e la conseguente approvazione dell’utilizzo dei propri animali nei combattimenti renderà la fattispecie penalmente rilevante.

2.1.7 Art. 727, Comma 1, c.p. “Abbandono di animali”

L'art. 727 c.p. era, ed è ancora, inserito nel terzo libro del codice penale nel capo II, sezione I, dedicate alle “*Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi*” ma nonostante ciò può essere estesa (soprattutto alla luce del mutato contesto sociale) sino a tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali in linea con le pronunce della Cassazione (cfr. Cass. Pen. Sezione III sentenza del 14 marzo 1990) per cui “*l'art. 727 c.p. è norma diretta alla tutela dell'animale in quanto tale e cioè come essere vivente*”. Tale previsione punisce con la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro “*chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività*”. Prosegue la norma affermando “*Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*”. Tale fattispecie, in quanto contravvenzione è punita sia a titolo di dolo che di colpa, rendendo punibili tutti quegli atti colposi d'incuria e negligenza che danneggiano l'animale. Un'importante sentenza della Cassazione in merito (Cass Pen. Sez. III n. 21744/05) stabilisce che “*la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può sicuramente essere ascritta anche a condotte colpose dell'agente in una delle connotazioni dell'art. 43 c.p.*” cassando così una pronuncia di merito che aveva ritenuto che non integrasse reato *de quo* il trasporto di cani in condizioni incompatibili, mancando il requisito del dolo.

Le sanzioni sono sensibilmente elevate rispetto alla previsione precedente, comprendendo la pena pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro alternativa alla pena dell'arresto fino ad un anno, la prescrizione passa da due a tre anni elevabili a quattro anni e mezzo in caso d'interruzione, essendo l'illecito punibile con pena alternativa è consentita mediante il prezzo di 5.000 euro l'estinzione del reato mediante oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p.. Un aspetto rilevante dell'art. 727 c.p. è che, secondo l'art. 3 legge 189 del 2004 che introduce l'art. 19 ter disp coord c.p. che individua il rapporto di specialità tra reati di cui al titolo IX bis del c.p. e normativa speciale, la sussistenza di una disciplina speciale di settore esclude unicamente le norme contenute nel titolo IX-bis c.p. lasciando in vigore così l'art. 727 nella sua nuova formulazione, che è dunque sempre applicabile. La prima condotta tipica consta nell'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività, con questa precisazione vediamo come la norma può ritagliarsi sia su animali propriamente detti d'affezione sia su animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l'attitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi. Per quanto riguarda il rapporto tra l'art. 727 c.p. e l'art. 5 legge 281 del '91 che sanziona in via amministrativa l'abbandono, attraverso la parziale abrogazione per incompatibilità dell'illecito amministrativo, prevale così la norma penale.

La Cassazione Penale (Sez. III, sent. n. 3969/06) ha condannato per abbandono un uomo che ha lasciato all'interno di un canile la propria cagnetta ferita, che non voleva più curare. Nonostante la difesa sosteneva non poteva trattarsi di abbandono ma piuttosto di un deposito al canile pubblico, e che il giudice di merito erroneamente aveva ravvisato l'illecito penale in considerazione della sofferenza inferta all'animale per essere stato allontanato dai padroni, in assenza di pericolo per l'incolumità del cane abbandonato, i giudici di legittimità hanno stabilito che, **essendo stato accertato che il cane era stato abbandonato di nascosto nel recinto in cui erano custoditi altri cani randagi, non poteva trattarsi di consegna al canile pubblica, e tale gesto comportava un indubbio pericolo per il cane ferito**, che subito veniva attaccato dagli altri randagi, oltre alla sofferenza dovuta al distacco dall'ambiente affettivo cui era abituato.

Un'altra importante sentenza della Suprema Corte è intervenuta a chiarire come anche lo smarrimento possa configurare, a certe condizioni, abbandono di animali. Con sentenza del 2009, il Tribunale di Lecce condannava un imputato per il reato di abbandono in quanto **la mancata denuncia di smarrimento del proprio animale riconduceva automaticamente la condotta nell'alveo della fattispecie del reato di abbandono di cui al primo comma dell'art 727 c.p.**, motivo per cui l'imputato ricorreva in Cassazione. La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2011 n° 18892, nel rigettare in toto il ricorso in appello dell'imputato e nel confermare in pieno la condanna in primo grado, rileva come il Tribunale di merito *“ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono”* desumendola a ragione da due elementi ritenuti *“automatici”*: il rinvenimento da parte di un terzo dell'animale, che provvedeva a fare la denuncia del ritrovamento dell'animale, e la mancata denuncia di smarrimento dello stesso da parte del padrone imputato. Viene infatti meno la tesi difensiva dell'imputato dello smarrimento accidentale, sostenuta anche da alcuni testi da lui chiamati, giacché in quel caso sarebbe stata doverosa una denuncia di smarrimento, ovvero adoperarsi legalmente per ritrovare il proprio animale scomparso. A meno che, appunto, non vi fosse minimamente quest'interesse. Anche a dare per buona la perdita accidentale dell'animale, è la condotta successiva di inadempienza che integra il reato di abbandono, non avendo l'imputato in alcun modo provato a ritrovarlo, attestando così successivamente alla perdita, la volontà dell'abbandono. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce infatti un principio di valenza generale davvero importante per questo reato, ovvero **che il reato di abbandono di cui al primo comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio, anche colposa, intesa come inerzia o indifferenza nella ricerca immediata dell'animale, in quanto il reato in questione punisce anche l'attuazione di comportamenti in-**

compatibili con la volontà di tenere con se l'animale. Ed ancora, la Suprema Corte interviene a biasimare l'indifferenza successiva alla perdita, ritenuta testualmente *“in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere e avvertita nella coscienza sociale”* quale forma di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non rigidamente letterale come vorrebbe l'imputato, in ossequio al significato etimologico del termine. Il senso della condotta tipica di abbandono, secondo i principi desunti dalla sentenza in commento, non è unidirezionale ma va letta alla luce del comune sentire, oggi improntato al massimo rispetto della vita e salute animale, per cui può essere integrato anche dal mero senso di trascuratezza, disinteresse, mancata attenzione. Nella fattispecie in esame, al di là della classica ipotesi del distacco volontario dall'animale (una per tutte, il *topos* del cane legato al *guard rail* dell'autostrada), vi è *“spazio per la condotta di colui che decide intenzionalmente di non prendersene più cura, ad esempio avendolo smarrito e non facendo nulla per ritrovarlo, ben consapevole dell'incapacità dell'animale di provvedere a se stesso”*. Il concetto di indifferenza e trascuratezza, intesa come indifferenza all'altrui sorte evoca quindi l'elemento della colpa, che al pari del dolo integrano l'elemento soggettivo della contravvenzione in esame

2.1.8 Art. 727, Comma 2, c.p. “Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze”

La seconda condotta alternativa alla prima, ma punibile con la stessa pena, prevede la detenzione in condizioni incompatibili, intendendo il trattamento riservato dall'uomo all'animale con il requisito della grave sofferenza, in relazione a cui le più recenti pronunce della Cassazione manifestano ormai un orientamento consolidato in merito. Da ultimo la Suprema Corte, con sentenza numero 175 del 2008 (e successivamente sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 5971/2012) in materia di interpretazione del concetto di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze ha dato un'importante apporto interpretativo in merito. Infatti nel caso affrontato, in cui un uomo recandosi al supermercato aveva lasciato il suo cane di taglia medio-piccola *“chiuso all'interno dell'autovettura parcheggiata in pieno sole e con una temperatura esterna di circa 30 gradi e per circa un'ora”* per cui i carabinieri intervenivano aprendo la portiera e facendo uscire l'animale, il quale dava subito segni visibili di disagio poiché cercava l'ombra tra i sedili anteriori e posteriori, *“appariva assetato tanto che si rendeva necessario somministrare subito dell'acqua per un inizio di disidratazione”* si difendeva mostrando la documentazione fotografica che evidenziava che il cane ne era uscito in buone condizioni, in quanto dalle foto appariva in buono stato di salute e non si rilevavano lesioni fisiche evidenti ed inoltre asserendo che la grave sofferenza non era contestabile, in quanto non solo non era provata nel caso di specie, ma comportava anche una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione per un

contenuto precettivo troppo ampio e indeterminato e dunque carente di tipicità, che contrasta con la riserva di legge ex art. 25, comma 2, della Costituzione. La Cassazione con la sentenza citata è intervenuta sul punto per chiarire che, premesso che l'orientamento costante della Corte Costituzionale il principio di tipicità non risulta violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto reato ricorre a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera (Corte Cost. 453/88), nel caso de quo i concetti di detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze sono, stando alle testuali parole della Corte, ormai *“di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità”*. Recentemente sempre in merito alla detenzione di cani in autovettura al forte caldo senza acqua e con un solo centimetro di finestrino abbassato, la sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 5971/2012 ha stabilito che configura la detenzione in condizioni di incompatibilità con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze poichè *“Per quanto attiene al reato di cui all’art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv. 238602), che ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull’animale, né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”*.

Ed ancora con una rilevante pronuncia la Cassazione (Cass. Pen., Sez III, 24/01/2006 n. 2774) intervenuta sul punto ha statuito che, confermando l'orientamento precedente, per accertare l'esistenza di gravi sofferenze *“non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”*. Infatti, secondo la stessa Suprema Corte¹⁷, *“non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell’animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni”*.

E così per ravvisare il reato di cui all'art. 727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che *“seppure non accompagnate dalla volontà d’infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale producendo dolore”*(Cass. Pen., Sez III, 14/03/1990).

Si positivizza dunque il concetto per cui la detenzione in condizioni incompatibili non può prescindere dalla produzione di sofferenza, intesa come lesione dell'integrità sia fisica che psicofisica della sensibilità dell'animale come confermato dal Tribunale penale di Bassano del Grappa (Tribunale penale di Bassano del Grappa sentenza n. 147 del 08/05/06, Est. Andreazza), per cui *“La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l’assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell’animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l’art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura”*.

A tal fine si segnala una rilevante pronuncia di legittimità della Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 20468/2007), che ha confermato la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di ammenda per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un uomo colpevole proprio di avere lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell'estate e con vicino una cuccia arroventata, nonostante il proprietario dell'animale avesse dichiarato che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l'antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia.

La Suprema Corte ha rigettato la tesi difensiva del ricorrente confermando la sanzione del Tribunale e sottolineando che il reato di maltrattamento era perfettamente provato in quanto *“il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d'estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor più elevata all'interno della cuccia anch'essa esposta al sole”*; ciò era comunque produttivo di gravi sofferenze per l'animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall'incuria, ma *“soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia”*. Ancora un'importante pronuncia della Cassazione che cristallizza un fondamentale e significativo principio, oggi rafforzato dall'introduzione della nuova normativa a tutela degli animali, la legge 189 del 2004, per cui può pacificamente definirsi cambiato e innovato totalmente il rapporto tra proprietario e cane, o meglio animale di cui si è responsabili, non più riconducibile alla semplice proprietà di una cosa di cui il padrone avrebbe la completa disponibilità, sorgendo invece nuovi obblighi e responsabilità, in quanto stando alle parole della Suprema Corte, deve essere utilizzata, in tali ipotesi, la diligenza che si usa normalmente nei confronti di un minore. Un principio già confermato da un'altra sentenza del Tribunale penale dell'Aquila del 29 marzo 2007 che ha condannato per uccisione di animali un veterinario reo di aver soppresso 9 cuccioli di cane.

Inoltre, **in merito alla detenzione perpetua degli animali in gabbie**, il Tribunale Penale di Napoli (sentenza 19 maggio 2009) in relazione alla detenzione di **avifauna in cattività**, ha stabilito che *“il tenere uccelli in uno spazio eccessivamente angusto (21 esemplari in una sola gabbia di dimensioni ridotte e priva di aperture), in condizioni di sovraffollamento e di patimento fisico, la noncuranza e la mancanza di cure e di attenzioni dimostrata dal R.V. (cfr. rilievi fotografici versati in atti), integra l'elemento materiale previsto del reato contravvenzionale. Invero, se ai fini del-*

l'integrazione di tale figura contravvenzionale, nella nuova formulazione, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti e potendo atteggiarsi l'elemento psicologico del reato anche in una semplice negligenza (...) non vi è dubbio che la condotta tenuta dall'imputato, sia conforme al paradigma normativo, avendo costui detenuto numerosi esemplari di fringillidi in una gabbia non regolamentare e troppo angusta in relazione al numero degli esemplari ivi contenuti, in stato di sostanziale abbandono, in condizioni di sovraffollamento, di carenza igienica e di stress incompatibili con la loro natura e tali da comprometterne la possibilità di esplicare le funzioni biologiche essenziali (non consentendo ai volatili i movimenti naturali, lo stramento di una singola ala e l'apertura completa di entrambe le ali) e da provocarne sofferenze (cfr. inoltre, in materia di detenzione animali in cattività e necessità di misure adeguate delle gabbie ex multis Cass. Pen. Sez. III, 13.1.2007, n. 175; Cass. Pen. Sez. III, 07.11.2007, n. 44287; Cass. Pen. Sez. III, 16.06.2005, n. 32837; Cass. Pen. Sez. III, 26.04.2005, n. 21744).

Sempre in tema di rapporto tra "padrone ed animale" si segnala un'altra rilevante pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione terza penale - sentenza 18 aprile - 5 giugno 2007, n. 21805) che conferma la colpevolezza di un soggetto per non essersi accorto che il suo cane non era risalito a bordo della macchina sulla quale viaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastrato nella portiera e quindi era stato trascinato sull'asfalto per circa un chilometro riportando gravi ferite alle zampe. In particolare ciò che rileva è che la Cassazione ha espresso l'innovativo principio che "l'animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore".

2.1.9 Piena applicabilità dei delitti di cui al capo IX bis del codice penale alle attività con animali

L'articolo 19 ter disp. att. C.P. introdotto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" stabilisce che: "*le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*".

Ciò non vuol dire, ovviamente, che i reati di cui si discute non si applicano mai a questi settori, tutt'altro.

La Suprema Corte con una recente e significativa sentenza (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 6 – 26 marzo 2012, n.11606) rileva come in base al tenore letterale della disposizione: *“l’eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l’ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.”*... *“Come osservato in dottrina”*, infatti ragionano gli Ermellini, *“la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l’applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano.”*.

Pertanto secondo la Corte: ***“può quindi affermarsi il principio secondo il quale l’articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”***.

Sul punto del resto la Terza Sezione (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005, sentenza n. 46784) era già intervenuta in passato proprio in merito ai delitti contro il sentimento per gli animali e l’esimente dell’esercizio di un diritto ex art 51 c.p. in rapporto alle leggi speciali, analizzando una specifica condotta in materia di caccia non prevista come legittima dalla norma speciale, e qualificandola come sottoposizione dell’animale, senza necessità, a sofferenze inutili e dunque concretante reato di maltrattamento, per cui nonostante si vertesse in ambito di “caccia” **non ha ritenuto applicabile l’esimente dell’esercizio di un diritto, e l’applicabilità del citato art 19 ter**, in quanto: *“l’uso di richiami vivi”* e dunque la caccia in generale, stando alle parole del Supremo Consesso, è vietata *“non solo nelle ipotesi previste dall’art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell’animale, essendo possibile l’applicazione delle disposizioni dell’art. 544 ter c.p.. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite, come nel caso di specie”*.

La sentenza è assai rilevante per il principio di diritto che ne consegue, poi confermato con la sentenza del 6 marzo oggi in esame, per cui *“la legge sulla caccia, legge speciale, consente l’uccisione a scopo venatorio degli animali indicati, ma vieta in linea generale che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli (seppur cacciabili), siano arretrate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali, ed a tal fine elenca con carattere meramente esemplificativo dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l’uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive, poiché la legge speciale non esaurisce la tutela completa della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dall’attuale art.*

544 ter c.p., che ha ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.”

Risulta pacifico dunque, ragiona il Supremo Collegio “**che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/92** (e dunque nel caso in commento delle attività circensi) **deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale richiamate**” (...) “e che per l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. non è sufficiente che l’ordinamento attribuisca all’agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l’esercizio proprio con l’attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l’animale - per le concrete modalità della sua attuazione - a sofferenze non giustificate dall’esigenza della caccia.”.

Per cui è indiscusso che la caccia, la vivisezione, la macellazione ed i trasporti non siano stati aboliti dalla nuova disciplina generale a tutela degli animali, e che dunque tale nuova formulazione fa salve le leggi speciali in materia di animali e le pratiche che esse consentono.

Ma se entro tali contesti e ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore, un soggetto maltrattata o incrudelisce, per crudeltà o senza necessità, sugli animali, ad esempio trasportando animali inidonei ai sensi del Regolamento Ce n. 1/2005 (c.d. fenomeno delle “mucche a terra”), esulando dunque dal contesto e da ciò che è consentito esplicitamente dalla disciplina dei trasporti in quanto legge speciale, torna pacificamente ad applicarsi e riespandersi la disciplina generale del codice penale.

In conclusione, tutti gli animali, anche se oggetto di attività di settore, possono essere vittime di maltrattamento, qualora si oltrepassi ciò che è espressamente consentito dalla norma speciale, **ed è pienamente applicabile il delitto di maltrattamento ogni qualvolta siano attuate condotte di deliberata noncuranza ai bisogni etologici di ciascuna specie detenuta**, minando così alla radice il comune sentimento di pietà nei confronti degli animali oggi penalmente rilevante (Titolo IXbis c.p. “dei delitti contro il sentimento per gli animali”) oltre che ovviamente gli animali stessi.

2.1.10 Art. 638 c.p. “Uccisione di animali altrui”

La legge 189 del 2004 ha modificato l’art. 638 c.p. “uccisione di animali altrui”, infatti ora chiunque uccide o danneggia un animale altrui è punibile salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per cui tale articolo non trova più applicazione nelle fattispecie previste dai 544 bis e ss c. p. L’art. 638 c.p. tutela il bene economico animale in virtù di una ormai anacronistica visione patrimoniale dell’animale, che è reso inservibile dalla condotta dell’agente, e l’inserimento di tale clausola di sussidiarietà serve a regolare i rapporti tra tale

reato sussidiario ed i più gravi reati di uccisione ex art. 544 bis e ss, stabilendo il rapporto di specialità tra norme atto ad evitare il concorso apparente.

È l'unica previsione criminosa a danno di animali punibile a querela di parte e di competenza del giudice di pace e non è derogabile ai sensi dell'art. 19 ter, disp. coord. c. p.

2.1.11 Art. 2 legge 189/2004 “Divieto di utilizzo di pelli e pellicce e disposizioni sanitarie sul commercio dei prodotti derivanti dalla foca”

In base al previgente art. 2 della Legge 189/2004 era disposto che: “1) È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale. 2) La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1”.

A seguito dell'approvazione del Regolamento CE 1523/2007, il Governo italiano ha integrato le disposizioni della legge 189 aggiungendo la condotta dell'esportazione alle condotte già sanzionate, con l'approvazione del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31/03/2010. E dunque, nell'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «(*canis familiaris*)» e: «(*Felis catus*)» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «(*Canis lupus familiaris*)» e: «(*felis silvestris*)»; mentre dopo la parola: «commercializzare» è inserita la seguente: «esportare». Particolarmente significativa questa ultima modifica, in quanto la specie “*felis silvestris*” comprende numerose sottospecie (tra cui anche la *felis catus*, noto come gatto domestico) andando quindi ad ampliare la tutela su un maggior numero di felini selvatici le cui popolazioni sono distribuite nei diversi continenti.

Al comma 3 dello stesso art. 2 dopo la parola: «condanna», sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale», e quindi ciò comporta la confisca e la distruzione del materiale anche in caso di patteggiamento.

Sotto il profilo sanzionatorio è oggi disposto il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti, individuati attraverso i rispettivi nomi scientifici, *Canis lupus familiaris* e *felis silvestris*, nonché il divieto d'introdurre e commercializzare le stesse nel territorio nazionale ed esportare, punendo tali condotte in via disgiunta con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la sanzione fino a 100.000 euro, essendo una fattispecie contravvenzionale è

punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Alla condanna, o al patteggiamento, consegue la confisca e la successiva distruzione del materiale. Non è invece sanzionata la semplice detenzione di tali capi.

Per quanto riguarda le pellicce di foca, il Regolamento CE 1007/09, efficace dal 20 agosto 2010, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno, fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato di prodotti derivanti dalla foca in conseguenza di precedenti regolamentazioni di alcuni stati membri. Il legislatore comunitario ha dunque ritenuto necessario, al fine di dare una risposta normativa alle preoccupazioni dei cittadini europei e dei consumatori circa le violenze subite dalle foche, adottare misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia alle foche a fini commerciali.

Si evidenzia l'attenzione del legislatore comunitario a definire sin dal primo considerando, che: "Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza" e quindi, riconoscendo nel quarto considerando che: "La caccia alle foche ha suscitato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali (..)", al fine di: "(..) eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali (..)" ha disposto il divieto di qualsiasi attività con finalità commerciali che abbiano come oggetto di lucro prodotti derivanti dall'uccisione delle foche.

Per garantire la piena efficacia alle norme armonizzate, il legislatore comunitario dispone che le stesse dovrebbero essere applicate non solo ai prodotti derivati dalla foca e provenienti dalla Comunità, ma anche a quelli immessi nella Comunità da paesi terzi.

Per "immissione sul mercato" si intende "l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso" (articolo 2 comma 3). Il legislatore autorizza, in deroga al divieto generale precedentemente posto, l'immissione di prodotti di foca, "solo quando [tali prodotti] provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati" (art. 3 comma 1).

Pare evidente come, in assenza di certificazione ufficiale riconosciuta dalla Commissione Europea e attestante la provenienza in deroga di tali prodotti, nonché la finalità dell'interesse economico connesso al loro commercio, al momento qualsiasi prodotto derivante dall'uccisione delle foche importato e/o commercializzato all'interno dell'Unione Europea deve ritenersi in violazione delle disposizioni del Regolamento 1007/2009, ed è quindi soggetto alle relative disposizioni sanzionatorie.

Il legislatore autorizza in deroga altresì l'importazione [di tali prodotti]: "quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da fare ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali" (articolo 3 comma 2 lett.a) ed inoltre, "(..) per prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da fare ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali" (articolo 3 comma 2 lett.b). Il legislatore ha qui chiaramente sancito come, le deroghe al bando del commercio di prodotti di foca derivanti dalla caccia commerciale di questo animale, non possano avere alcuna finalità lucrativa e commerciale. Al fine di facilitare l'esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione Europea "predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente Regolamento" (articolo 3 comma 3). Tuttavia, qualora all'entrata in vigore del divieto di commercio di prodotti derivanti dall'uccisione delle foche, la Commissione non abbia provveduto all'identificazione degli stessi secondo la nomenclatura combinata, al fine di dare corretta attuazione alla norma comunitaria è evidente che qualsiasi prodotto derivante dalle foche è soggetto al divieto di commercio. Come previsto dalla legislazione comunitaria, così come i Regolamenti europei hanno immediata efficacia senza la necessità di essere recepiti con norme nazionali, resta invece competenza degli Stati Membri adottare uno specifico sistema sanzionatorio per contrastare le relative violazioni. L'Italia ha già provveduto ad introdurre specifiche sanzioni alle violazioni del Regolamento CE 1007/2009 con la Legge 20 luglio 2004, n.189 (così come modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n.96, articolo 49) che all'articolo 2 "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca" dispone che: (comma 2-bis) "Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro", (comma 3-bis) "In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del c.p.p. per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione ammini-

strativa accessoria del ritiro della stessa.”, (comma 3-ter) “Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.

§ 3. LEGGE N. 201 DEL 2010 - “TRAFFICO ILLECITO ANIMALI DA COMPAGNIA”

3.1 Una nuova configurazione di reato per un fatto particolarmente odioso

Il 27 ottobre 2010 è stata approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987. La legge in vigore dal 4 dicembre 2010, oltre a ratificare la Convenzione e a integrare con l'art. 3 “*modifiche al codice penale*” il titolo IX bis “*dei delitti contro il sentimento per gli animali*” aggravando le pene per i reati di uccisione (art. 544 bis c.p.), la cui reclusione passa a “*da quattro mesi a due anni*”, e il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.), la cui previsione della pena passa a “*da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro*”, introduce nuove figure di illecito penale e amministrativo volte a sanzionare l'odioso fenomeno del traffico di cuccioli di cani e gatti, che come è noto genera ogni anno la morte di migliaia tra cani e gatti e danni ingenti alle famiglie dopo l'acquisto, tra atroci sofferenze per entrambi.

La portata innovativa della novella è così da individuarsi nella codificazione di tali nuovi illeciti inerenti il traffico di animali da compagnia, sia da un punto di vista penalistico che di violazione amministrativa, in quanto in tal modo si interviene a colmare un grave vuoto normativo e a fornire dunque strumenti tecnici adeguati per gli operatori di settore coinvolti, siano essi forze di P.G., magistrati, guardie zoofile e avvocati, che fino a questo momento cercavano di reprimere il fenomeno con azioni di contrasto in assenza di una efficace cornice normativa che sanzionasse le movimentazioni commerciali – siano esse scambi o importazioni – e/o la successiva vendita di cani e gatti in violazione con la normativa europea.

Da un punto di vista penalistico, la legge citata all'art. 4 introduce la fattispecie delittuosa di “*traffico illecito di animali da compagnia*”, reato a condotta multipla.

Trattasi di reato comune, in quanto la fattispecie può essere attuata da qualunque cittadino, e di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa, ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità di accertare danni in concreto sugli animali coinvolti. Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di un intervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti (altamente probabili) di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino. Ciò comporta la possibilità di contestare il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) o il reato di detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze (art. 727 c.p. II comma) qualora, oltre l'illecito citato, siano compromesse le condizioni di detenzione e salute dei cuccioli od essi siano esposti al maltrattamento. Trattasi inoltre di reato permanente (di durata non predeterminabile), per cui si rendono neces-

sarie e doverose le misure cautelari reali (in particolare il sequestro preventivo degli animali) per impedire il protrarsi del reato. La valutazione circa l'identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo presente la necessità di individuare il soggetto, o i soggetti cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l'organizzazione delle attività nei termini indicati dalla norma e circa l'esercizio delle attività stesse, nonché le scelte in proposito attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito. La condizione per l'applicabilità della norma penale è appunto lo scopo di lucro.

Al primo comma è sanzionata l'attività organizzata o una condotta reiterata nel tempo posta in essere da soggetti che, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, introducano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Per integrare l'illecito penale quindi tali ultimi requisiti sono previsti in via congiunta, altrimenti si versa in ipotesi di violazione amministrativa.

Secondo giurisprudenza consolidata per attività organizzata ci si può riferire a una serie di attività prodromiche per organizzare un'attività continuativa finalizzata, per cui ben può trattarsi di reato monosoggettivo. La fattispecie criminosa deve quindi essere espletata attraverso più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, come sottolineato dalla giurisprudenza costante in materia di traffico illecito di rifiuti, per cui trattasi di "*comportamenti non occasionali che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività professionale*". Per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento di mezzi ed impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito (Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 12433 del 7 aprile 2006).

Per attività reiterata si intende invece la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l'importazione di animali da compagnia, ovvero la reiterazione nel tempo di più condotte (reato abituale di condotta). La reiterazione e l'attività organizzata sono requisiti previsti in via disgiunta, per cui qualora si individui un soggetto, in assenza di attività organizzata e predisposizione *ad hoc* di mezzi ma che abbia già reiterato l'illecito, potrà essere sanzionato penalmente.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto le condotte vietate sono finalizzate al perseguimento per sé o per altri di profitto, tale scopo è dunque un momento perfezionativo del reato, ma non è necessario il suo effettivo conseguimento. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che il profitto può essere inteso genericamente come reddito patrimoniale, risparmio sui costi di produzione o delle attività commerciali, o come un generico vantaggio di altra natura (Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 40827 del 10 no-

vembre 2005) intendendo così qualunque ampliamento della sfera soggettiva indipendente da effettivo incremento economico. Non è necessario che il profitto sia conseguito dal soggetto che introduce gli animali, essendo sufficiente il nesso causale, restando indifferente che sia un terzo a trarre poi il beneficio.

Al secondo comma sono poi previste nuove ipotesi delittuose in quanto è prescritto che *“La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (cani e gatti), del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1 al fine di trarre per se o per altri profitto.”* La condotta in questo caso consiste nel trasportare, cedere (allevatore, intermediario) o ricevere (es. negoziante) a qualunque titolo animali da compagnia in violazione del primo comma.

Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi dell’articolo citato è prevista così la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per le violazioni di cui al comma 1 e 2.

È inoltre prevista l’aggravante in caso di età accertata dei cuccioli inferiore alle 12 settimane (art. 4 comma 3). Strettamente correlata in tal senso la disposizione del sequestro probatorio urgente dei cuccioli ex art. 354 c.p.p. per permettere accertamenti tecnici irripetibili sull’età, che saranno poi prodotti in dibattimento, al di là della eventuale disposizione della misura cautelare del sequestro preventivo per impedire il protrarsi del reato ex art. 321 c.p.p..

Nei casi di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti e di emissione di decreto penale di condanna per i delitti citati si applica l’art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime, proprio come per il reato di maltrattamento ex art. 544 ter c.p. (art. 4 comma 4).

Vale infatti la pena rilevare che il più delle volte i procedimenti penali instauratisi si concludono con un patteggiamento o decreto penale di condanna, che senza la previsione citata non avrebbero avuto l’obbligatorietà della misura accessoria, con conseguenti danni in termini di tutela sostanziale degli animali coinvolti.

Per quanto riguarda gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, come già previsto per le altre ipotesi delittuose di cui al titolo IX del codice penale, questi ultimi sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell’art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla

legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5), nonostante, si sottolinea, ciò comporti un ingente impegno economico delle Associazioni, che si impegnano a loro spese (in attesa di futuri rimborsi spese) a tutelare gli animali nelle more dei procedimenti, in attesa della confisca definitiva degli stessi.

Sul punto si segnala l'importante sentenza del Tribunale penale di Pistoia, la n. 602 del 2011 che ha applicato il delitto di associazione a delinquere (416 c.p.) finalizzato alla truffa (art. 640 c.p.) ed al traffico illecito di animali da compagnia condannando a circa 3 anni di reclusione in applicazione della pena su richiesta delle parti alcuni soggetti che a vario titolo *“con il ruolo di promotori, costitutori ed organizzatori si associavano tra loro e con altre persone al fine di commettere più reati previsti dall'art. 4 della legge n. 201 del 2010 nonché più reati di truffa. Ponevano in essere una struttura associativa elementare ma idonea a perseguire il programma criminoso”*.

3.2 Art. 5 - “Introduzione illecita di animali da compagnia”

Oltre l'ipotesi criminosa poc'anzi analizzata, come si diceva in premessa, è stata poi introdotta un'ulteriore ed importante ipotesi di illecito amministrativo, da applicare qualora i fatti non costituiscano reato, durante l'accertamento di un trasporto in violazione di legge. E così l'art. 5 della legge in esame introduce la fattispecie di *“introduzione illecita di animali da compagnia”* le cui condotte sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un'attività organizzata o reiterata, sanzionando al primo comma, salvo che il fatto non costituisca reato *“l'introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale”*.

Al secondo comma è invece sanzionato colui che introduce *“nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente”* (assenza del certificato sanitario, della vaccinazione antirabbica, vaccinazione antirabbica somministrata senza rispettare il protocollo vaccinale ad esempio).

La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni possano essere regolarizzabili ai sensi dell'art. 13, comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, *“in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”*.

Il legislatore ha dunque previsto due distinte violazioni per la medesima fattispecie in quanto nel caso di animali sprovvisti di sistema di identificazione individuale non è possibile la regolarizzazione essendo gli stessi non tracciati e non trattandosi di irregolarità che concernono il certificato o i documenti, le uniche irregolarità che a determinate condizioni possono essere sanate.

Al terzo comma, come ulteriore ipotesi illecita e altresì sanzionato “*chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2*”, ampliando le condotte illecite, oltre l’introduzione anche al trasporto ed alla cessione.

Per quanto riguarda le sanzioni è disposto che, salvo che il fatto costituisca reato (cfr art. 4), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale privo di sistema di identificazione individuale, microchip o tatuaggio (art. 5 comma 1), da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale in violazione della legislazione vigente e ancora da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto, trasportato o ceduto privo di sistema per l’identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata (art. 5 comma 3).

Anche qui, come per il reato di traffico, sono presenti rilevanti sanzioni amministrative accessorie che consistono nella sospensione da tre mesi a un anno dell’attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un’azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l’introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi (art. 6 comma 1).

È inoltre disposta la revoca dell’autorizzazione dell’attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l’importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.

Importante sottolineare come il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell’autorizzazione non potrà conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi (art. 6 comma 3).

Per quanto riguarda i mezzi immatricolati all’estero quando l’introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall’art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all’agente accertatore una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l’onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni.

§ 4. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA ED OBBLIGO DI SOCCORSO PER ANIMALI

L'art. 31. (*Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali*) della Legge 29 luglio 2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" ha introdotto importanti innovazioni in materia di protezione degli animali nell'ambito della circolazione stradale, integrando due articoli, è infatti stabilito che: "Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

Il Decreto Ministeriale in questione, del 9 ottobre 2012 n. 217 "Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2012, è entrato in vigore il 27 dicembre 2012 che stabilisce che: "il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale".

Con la riforma in esame è quindi introdotto il principio per cui le infrazioni al Codice della Strada sono scriminate se compiute per trasportare un animale in gravi condizioni di salute, e quindi per la necessità di salvare un animale da un pericolo. A tal proposito il Decreto ministeriale stabilisce che: "Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada.", indicando inoltre all'art. 6 quando un animale è considerato in stato di necessità ovvero quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;

c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

L'art. 7 "Documentazione" del Decreto Ministeriale, in relazione all'uso dei predetti dispositivi nonché allo stato di necessità, stabilisce inoltre che per permettere di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, i conducenti dei veicoli di cui alle norme citate devono esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2 che prevede che qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi citati non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende *"l'agente accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario"*.

Già una recente sentenza del Giudice di Pace di Offida in materia di soccorso di animali, anche in assenza del D.M. **allargava lo stato di necessità alle circostanze che riguardano il soccorso di animali in difficoltà**. Nel caso di specie, un medico veterinario proponeva opposizione per ottenere l'annullamento del verbale redatto dalla Polizia Municipale di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell'art 142 comma 8 del Codice della Strada. Il ricorrente deduceva che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che con fare molto preoccupato gli chiedeva di accorrere presso la sua abitazione in quanto l'animale da lui in cura versava in gravi condizioni di salute, così gravi da non permetterle di portarlo neanche in clinica. Dai sintomi descritti il medico veterinario individuava un principio di avvelenamento ed era quindi indispensabile la somministrazione urgente di antidoto. Pertanto, in ossequio alla propria etica professionale, il medico veterinario avvertiva **la necessità di recarsi il prima possibile presso la propria cliente onde salvare la vita dell'animale**, in vista del grave danno irreparabile che si sarebbe consumato altrimenti. Per tale unico motivo addiveniva così al superamento del limite di velocità, che a suo parere doveva essere scriminato dalla necessità di salvare la vita dell'animale. Di diverso avviso la polizia municipale prima ed il Comune di Offida poi, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di Pace (*Giudice di Pace di Offida, sentenza n.1 del 9 gennaio 2012*), investito della questione, ha accolto in pieno il ricorso del medico veterinario in quanto quest'ultimo aveva agito al fine di prestare le cure necessarie all'animale in gravi condizioni di salute, statuendo un principio assai significativo che

potrà essere impiegato per casi futuri, ovvero che: **“il principio dello stato di necessità di cui all’art. 4 della legge 689 del 1981 si applica anche se la circostanza riguarda gli animali”**.

Tale rilievo nasce da un’interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento, nazionale e internazionale, univoco nella finalità di protezione degli animali d’affezione, essendone condannati i maltrattamenti e l’abbandono (Legge n. 189 del 20 luglio 2004, Legge n. 201 del 4 novembre 2010), essendone promossa la tutela in termini generali (art. 1 e ss. Legge 281 del 14 Agosto 1991 e soprattutto essendo disposto l’obbligo di soccorrere gli animali feriti o che si trovino nella necessità di essere soccorsi (Legge n. 120 del 29 luglio 2010). Già il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n. 369 del 9 giugno 2011 nel giudicare del ricorso di un privato che veniva sanzionato per eccesso di velocità mentre portava con urgenza il proprio animale dal veterinario, interveniva a riconoscere lo stato di necessità come sostenibile esimente nel caso **“di pericolo di vita di un animale”**, ritenendolo sussistente anche se **“presuntivo”** qualora nella fattispecie concreta *de qua* **“la sua valutazione trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica come lo è quella sanitaria non necessariamente nota al soggetto che la invoca”**. Insomma sia che il soggetto sia un medico veterinario sia che sia il mero proprietario o detentore dell’animale, secondo quest’interpretazione giudiziale in linea con il quadro normativo suesposto, lo stato di necessità è sussistente. Ma vi è di più. Nel riconoscere una causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 4 della legge 689 del 1981, oltre ad avere individuato lo stato di necessità, il Giudice riconosce nel caso di specie il fatto che il **“ha compiuto il fatto nell’adempimento di un proprio dovere professionale”**, valorizzando la specifica professionalità del soggetto deputato a soccorrere l’animale in difficoltà, ulteriore motivo di esclusione della punibilità, rifacendosi con tutta probabilità allo stesso codice deontologico dei medici veterinari che all’art. 1 **“Medico Veterinario”** prevede che: **“Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare, dedica la sua opera: (...) alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e al loro benessere; (...) alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti.”**.

Inoltre l’art. 31 della Legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiunge il seguente comma in materia di **obbligo di soccorso di animali** disponendo che: **«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli ani-**

mali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Viene così previsto l'obbligo di soccorso per gli animali coinvolti in un incidente stradale, per cause riconducibili al comportamento dell'utente di strada. La norma prevede il trattamento sanzionatorio con la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, inoltre la norma aggiunge che *“le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”*. La previsione della sanzione amministrativa, in questo caso, è del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

§ 5. FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA P.G. E REATI A DANNO DI ANIMALI

5.1 Impedire che i reati a danno degli animali vengano portati ad ulteriori conseguenze

L'art. 55 del c.p.p., disciplinando dettagliatamente le attività della P.G., indica una serie di finalità ben precise, statuendo che la polizia prende notizia dei reati, presupposto per avviare ogni attività, ha il potere/dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto, e tale informazione può sia giungere da una fonte esterna, denuncia o querela di un privato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale, sia essere ricercata di propria iniziativa, in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti interessati in via mediata. Ulteriore compito è la ricerca degli autori del reato, tale attività deve essere effettuata in sincronia con il P.M., in vista dell'assicurazione delle fonti di prova, attraverso atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sequestrati etc., in quanto per il P.M. la fonte di prova primaria è proprio la P.G..

In particolare la P.G. deve, ai sensi dell'articolo citato "*impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori*" ovvero deve spezzare il comportamento anti-giuridico posto in essere dal soggetto agente, e così se il reato è allo stadio del tentativo ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare tale continuazione, mentre se il reato è già stato consumato deve cercare ove possibile, di ripristinare in qualche modo la *status quo* ante a favore della parte lesa. È questa una fase antecedente e prioritaria rispetto anche alla ricerca degli autori e delle prove, in quanto non avrebbe senso che la P.G. identificasse gli elementi per assicurare la pretesa punitiva dello stato lasciando però il reato libero di protrarsi. Nel campo dei reati contro gli animali l'obbligo primario della P.G. di reprimere la condotta non solo sussiste al pari degli altri reati, ma assume particolare importanza. Infatti il danno in caso di morte o lesione dell'animale è irreversibile e non può essere riparato se non in modo fittizio attraverso risarcimenti economici che certo non ripristinano la situazione pregressa. Talvolta la P.G. nel corso di reati contro gli animali si limita invece a riferire la notizia di reato all'autorità giudiziaria, nonché ad assicurare le fonti di prova, senza però occuparsi di impedire il protrarsi del reato, lasciando dunque che l'evento di danno, e cioè la morte o il maltrattamento dello stesso, prosegua. È in quest'ottica che assume particolare rilievo, ai fini della sostanziale applicazione dei reati contro gli animali, la sfera di azione autonoma della polizia giudiziaria ed in particolare il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, nei casi di urgenza estrema, comunque sottoposti al vaglio successivo del magistrato. Infatti se a livello operativo esterno vi è rilevante differenza tra ufficiali ed agenti di P.G.,

in quanto questi ultimi possono compiere di loro iniziativa solo un numero limitato di atti (art. 57 c.p.p.), va però ricordato che l'art. 113 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce che *“nei casi si particolare necessità ed urgenza, gli atti previsti dall'art. 352 e 354 co2 e 3 possono essere compiuti anche dagli agenti di p.g.”* (perquisizioni e alcuni sequestri).

Infatti il nostro codice di procedura penale prevede alcune disposizioni per il momento operativo in cui la P.G. agisce autonomamente e di propria iniziativa nella immediatezza, previo intervento susseguente di convalida del giudice. Numerosi sono gli atti propri della sfera di autonomia preliminare operativa della P.G., demandati in via ordinaria al magistrato penale ma, parallelamente concessi in caso di flagranza direttamente alla P.G..

Tali strumenti, lungi dall'essere a disposizione discrezionale della polizia giudiziaria che può o meno ricorrervi piuttosto che trasmettere l'informativa al P.M., sono doverosi ed obbligatori in caso di flagranza di reato, in quanto il mancato sequestro ad opera della P.G. può determinare danni irreparabili per l'acquisizione delle fonti di prova o la prosecuzione del reato.

Tra gli atti tipici di iniziativa della polizia giudiziaria, sul presupposto dell'urgenza che non consente il rinvio di tali atti ad un secondo momento, vi sono l'assunzione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, di notizie o indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini (art. 350 co 5 cpp), le perquisizioni personali e locali (art. 352), gli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle persone (art. 354 cpp), l'urgenza è in questo caso ravvisata nel pericolo che le cose le tracce e lo stato dei luoghi si disperdano o siano alterati e modificati, il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti (art. 354 co 2 cpp).

Inoltre la P.G. può trovarsi in alcuni casi di fronte a fattispecie e materie che non è in grado di esaminare ed approfondire senza la collaborazione di un tecnico o di un esperto in materia, di conseguenza può avvalersi di persone idonee che vengono comunemente indicate come *“ausiliari della P.G.”*, le quali non possono rifiutare la propria opera, agiscono sotto il suo controllo, e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa polizia giudiziaria.

5.2 I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale

Strumento essenziale ed irrinunciabile per la P.G. al fine di impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze in questo settore è il sequestro di iniziativa in via immediata e di propria iniziativa. Ogni rinvio ed interposizione di more temporali di attesa può aggravare o rendere irrecuperabili le conseguenze e la gravità del reato. Il codice di procedura penale prevede due tipi di sequestro. Il tema è stato già ampiamente sviluppato nelle parte seconda di questo volume e dunque rinviamo a tali pagine antecedenti per evitare inutili ripetizioni editoriali.

Richiamiamo, comunque, ancora una volta l'attenzione del lettore sul fatto, da non sottovalutare, che **il verbale di sequestro (sia probatorio che preventivo) è “atto irripetibile” destinato ad essere trasferito nel fascicolo del dibattimento, per cui una motivazione che non si limiti strettamente all'atto del sequestro, ma che illustri sommariamente in via preliminare, come premessa, i fatti posti all'origine del reato e quindi in definitiva della necessità del sequestro, potrà essere utile per veicolare nel fascicolo del giudice una rappresentazione dei fatti esaustiva ed organica.**

5.3 I sigilli: come “sigillare” un animale vivo maltrattato?

I sigilli sono un mezzo ideale-formale prima ancora che materiale, perché **il sequestro si perfeziona con la realizzazione del verbale**. Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale: l'apposizione materiale dei sigilli in senso stretto a tale specifico fine conoscitivo nei suoi confronti è irrilevante (il bene a questo punto per il soggetto passivo è protetto ed indisponibile e l'uso e/o manomissione costituisce reato di violazione dei sigilli).

I sigilli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi nei reati “ordinari”:

1) **per rendere visibile il sequestro ai terzi estranei** ignari del provvedimento (es. cartelli e/o strisce bicolori per impedire l'accesso ai passanti in un'area di terreno o ai dipendenti in un'azienda sequestrata): *“La funzione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicitare il ‘vincolo materiale’ sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall'intervenuto sequestro”* (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza del 5 maggio 1992, n. 531);

2) ove sorga la necessità **per impedire direttamente la manomissione del bene**, l'alterazione e/o l'uso improprio dello stesso (da parte del proprietario e/o di terzi estranei).

Dunque, va sottolineato che il reato di violazione di sigilli non viene integrato solo con la rottura materiale del sigillo materiale, ma anche (in assenza di questo o lasciando inalterato questo) con la violazione del divieto di uso del bene oggetto di sequestro e/o con la riattivazione di condotte inibite nel medesimo verbale di sequestro.

Come esempio manualistico, un animale maltrattato viene sequestrato senza naturalmente apporre su lui i sigilli di ceralacca...; il verbale di sequestro notificato al titolare “sigilla” l'animale nei confronti di tutti ed il soggetto passivo già al momento della ricezione di detto atto sa e deve sapere che quell'animale è “sigillato” virtualmente e non potrà più toccarlo in alcun modo. Poi, la P.G. provvede anche a sottrarre materialmente l'animale dalla detenzione del soggetto

passivo, ma comunque il “sigillo” è già operante e lui non può più agire con la sua condotta verso l’animale medesimo: se lo tocca, viola i sigilli...

5.4 Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro nei reati a danno degli animali?

Molto spesso, nei reati a danno degli animali, la P.G. non procede in sede di intervento al sequestro e preferisce limitarsi ad informare il P.M. magari chiedendo al suo ufficio di provvedere alla redazione del provvedimento.

Diciamolo francamente: in genere questa prassi è scelta per evitare di procedere in proprio, con tutte le incombenze ed i (presunti) rischi del caso preferendo investire il P.M. con conseguente esonero di ogni propria responsabilità. Chiariamo sul punto alcuni concetti. È logico che il P.M. è il *dominus* dell’attività investigativa ed è il titolare primario di tutti gli atti connessi, sequestro incluso. Ed è quindi logico che, in linea generale, la titolarità primaria e principale dell’istituto del sequestro ricade in mano al P.M.

È dunque corretto che laddove l’intervento del P.M., in relazione al caso concreto ed alle circostanze dello stesso, possa essere tempestivo, la P.G. informi (urgentemente) il suo ufficio della opportunità di procedere al sequestro con seguente decisione del P.M. stesso sulla opportunità o meno di agire in tal senso.

Ma è altrettanto logico, nella realtà delle cose, che il P.M. non è può essere onnipresente e che non può, specialmente nei grandi uffici giudiziari, seguire all’istante tutte le prassi richieste per i sequestri con la necessaria tempestività.

Ed è dunque anche per tali motivi che il codice di procedura penale prevede, parallelamente alla funzione primaria del P.M. in questo campo, anche una parallela funzione autonoma e di iniziativa della P.G. che in pratica assume nelle proprie mani un ruolo dai connotati specifici e personali che deve per forza di cose attivare e che non può limitarsi a rimbalzare semplicemente di nuovo al P.M. (altrimenti il codice di procedura non avrebbe dedicato alcuni articoli ai sequestri di iniziativa della P.G. ed avrebbe limitato la previsione all’attività del P.M., relegando la polizia giudiziaria ad un ruolo di mera esecuzione materiale su disposizione del pubblico ministero).

Il codice di procedura individua, invece, un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Ma questa area di operatività autonoma non è, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita.

In questa area temporale **la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale**, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta gestito secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche.

Il sequestro si inserisce in questo momento di azione temporale.

Se il caso presenta rischi immediati e non vi è il tempo ed il modo di avvisare il P.M. o comunque, secondo i casi concreti, vi è comunque rischio nella mora di attesa che si va creare, allora la P.G. non solo può ma deve agire in prima persona e di iniziativa.

Nella flagranza di un reato di furto, è inimmaginabile che la P.G., individuati e bloccati i responsabili, non proceda subito - di iniziativa - al sequestro della refurtiva e dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato.

Nella flagranza di un reato di grave danno contro gli animali, accade spesso esattamente il contrario. Con conseguenze a volte irrimediabili.

Dunque l'operatività della P.G., nel rispetto delle funzioni primarie del P.M., va comunque gestita in modo attivo, proprio perché è prevista espressamente dal c.p.p. e corrisponde evidentemente ad esigenze procedurali irrinunciabili.

La P.G. può e deve, dunque, attivare sia il sequestro probatorio (troppo spesso sottovalutato ed invece importante e di facile attuazione anche da parte dell'agente di P.G.) sia il sequestro preventivo di iniziativa.

E opportuno e legittimo citare la giurisprudenza nelle motivazioni dei verbali di sequestro e/o casi precedenti o altri dati? A nostro avviso, certamente sì. Abbiamo già sopra rilevato che non esiste una formula prefissata per la motivazione del verbale di sequestro, ma che - caso per caso - l'operatore di P.G. deve esporre con approfondimento i motivi e la dinamica del sequestro. Ora, in casi specifici di particolare rilievo, non solo citare la giurisprudenza, casi precedenti o altri dati è legittimo, ma a nostro parere addirittura determinante per accreditare come legittimo tale atto.

5.5 Un veterinario pubblico con funzioni di P.G. deve obbligatoriamente eseguire il sequestro nei reati a danno degli animali?

A nostro avviso, assolutamente sì. Riteniamo, infatti, che sia non solo legittimo ma addirittura doveroso in flagranza di reati a danno degli animali il sequestro operato dai veterinari della struttura pubblica che rivestono le funzioni di ufficiali di P.G..

Tali funzioni - se ricadono in capo al predetto veterinario - non possono essere esercitate ed applicate solo in parte ma di fronte ad un reato a danno di animali in flagranza o quasi flagranza (che rientra dunque nella sua piena competenza) obbligano detto ufficiale di P.G. a tutti gli effetti (al pari di ogni altro organo di P.G.) ad operare i sequestri di rito sia a fini probatori che, soprattutto, per impedire che il reato accertato ed in via di attuazione in sua presenza venga

portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Non vediamo in alcuna regola procedurale una esenzione da tali obbligo per i veterinari pubblici con funzioni di P.G.; solo una distorta (ed illegale) prassi antica ha fatto sì che fino ad oggi spesso non si procedesse da parte di tali ufficiali di P.G. a sequestro sistematico in diversi casi o - al massimo - si cercasse l'intervento di un organo di polizia "ordinario". Non ci sono motivi per avallare tale prassi ed un mancato sequestro ove necessario, se tale inazione dovesse poi portare a perdite probatorie e/o a favorire prosecuzione e/o reiterazione del reato, potrebbe a nostro modesto avviso essere inquadrata in un reato omissivo (come per qualunque altro ufficiale di PG in qualunque altro settore di illeciti penali in corso di accertamento probatorio e doverosa repressione connessa).

§ 6. ART. 544 SEXIES C.P. - MISURE DI SICUREZZA E PENE ACCESSORIE

L'art. 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544ter e ss .c.p. (con ovvia esclusione dell'art. 544 bis c.p. in cui l'apprensione dell'animale vivo non è più possibile), è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell'animale ai sensi del 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art. 321 comma 3 bis c.p.p..

Quest'aspetto è di assoluta importanza, occorre rilevare infatti come precedenti pronunce giurisprudenziali avevano escluso l'ipotesi di sequestro preventivo dell'animale in quanto non potesse considerarsi cosa pertinente al reato, locuzione riferibile solo ai beni esterni allo stesso e non all'oggetto materiale del reato (Trib Genova 2/01/1995 Dearca), mentre in seguito, grazie ad un importantissima sentenza del Tribunale di Terni (29 giugno 2002 Riv Pen.2002) veniva chiarita la necessità della confisca dell'animale *attraverso una procedura che lo salvaguardi come essere vivente con il conseguente affido ad un privato o ad un ente in grado di offrirgli il trattamento che più si confa alle sue caratteristiche etologiche*. Oggi con l'introduzione dell'art. 544sexies c.p. si chiarisce definitivamente una volta per tutte la destinazione degli animali oggetto di reati di maltrattamento ed il possibile/dovuto sequestro preventivo in ordine all'art. 321, comma 3, c.p.p. che prevede il sequestro preventivo per i beni di cui è disposta la confisca.

In particolare occorre precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il *fumus* del reato, cumulativamente.

La confisca ed il precedente sequestro preventivo assumono finalità importantissima, nel caso di combattimento tra animali oltre a tutelare l'incolumità dell'animale, sottraggono la fonte di reddito alle organizzazioni criminali, mentre nel delitto di maltrattamento bloccano il legame tra l'oggetto materiale del reato e l'agente, assicurando una sostanziale funzione extrapenale di tutela della vita dell'animale essere senziente, portatore di rilevanti interessi autonomi, evitando frequenti paradossi per cui anche a seguito di condanna passata in giudicato, l'animale rimaneva affidato al soggetto condannato. Inoltre, sempre secondo l'art. 544sexies c.p. è altresì disposta la pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività (cioè della licenza) di trasporto, di com-

mercio o di allevamento di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività, in caso di recidiva (da intendersi come recidiva specifica) è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Per quanto riguarda l'attività di macellazione o di spettacolo con animali, sebbene non espressamente previste dalla norma *de quo*, le stesse possono facilmente intendersi individuate nell'ambito del concetto di attività di commercio. Tali previsioni sono un'ulteriore conferma che, sebbene l'art. 19 ter disp coord ribadisce il principio di specialità tra norme per cui la disciplina generale sui maltrattamenti d'animale non si applica alle leggi speciali di settore, quali macellazione trasporti, caccia etc., ciò non significa che tali discipline siano del tutto escluse dalla legge 189 del 2004, che torna ad essere applicata laddove si esuli dai contesti della disciplina speciale (cap 14) con conseguente previsione di tali pene accessorie.

In merito a tali pene ulteriori, la disposizione di cui all'art. 544 sexies II co c.p. "è altresì disposta la sospensione etc." non chiarisce letteralmente se tali strumenti si applichino anche all'art. 544 bis, che è escluso invece dalle previsioni del primo comma dell'art. 544 sexies. Il fatto che tale fattispecie penale assai più grave del maltrattamento d'animali, sia esclusa dalle previsioni di sequestro del primo comma per ragioni eminentemente logiche, non essendo più possibile tutelare l'animale vivo mediante il sequestro, permette in virtù di una interpretazione extrapenale della norma volta alla tutela dell'animale quale essere senziente, di estendere gli strumenti di pena accessoria previsti dal secondo comma 544 sexies anche al 544 bis c.p.

L'art. 727 cp non prevede esplicitamente la confisca per tale reato, tuttavia la giurisprudenza, con un'innovativa pronuncia al riguardo ha statuito che *sebbene l'art. 727 non contenga un'espressa ipotesi di confisca il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co 2 n 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura* [Tribunale Bassano del Grappa 147/06 dell'8/05/2006].

Ovviamente anche in questi casi la P.G. può disporre sequestro preventivo e probatorio per impedire il pericolo di una protrazione della conseguenza del reato.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro nel corso delle indagini preliminari e di confisca secondo l'art. 19^{quater} disp coord c.p. introdotto dalla 189 del 2004 sono affidati ad enti animalisti che ne facciano richiesta e così un bene "sui generis" quale è l'animale, in virtù della sua caratteristica di essere senziente è tutelato mediante l'affido a detti enti.

§ 7. L'ART. 727/BIS INSERITO NEL CODICE PENALE

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel Codice Penale l'art. 727/bis con il titolo: "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette".

Il testo recita: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Va sottolineato, in relazione al rapporto tra l'art. 727/bis e la legge n. 157/92, che tutte le specie già protette dalla citata legge n. 157/92 (che prevede sanzioni più gravi rispetto all'art. 727/bis c.p.) ricadono nella previsione dell'art. 30 della stessa legge.

Per le altre specie residue in caso di accertamento riguardante un animale protetto della lista residuale e concernene il reato ex art. 727/bis c.p., non sarà sufficiente accertare il caso per inviare la CNR al P.M., ma dovranno sussistere altre due condizioni previste dalla legge per integrare il conseguente reato: si deve trattare di una quantità trascurabile e l'evento deve aver causato un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

In conclusione, resta pacifico che vige il concetto in base al quale qualunque animale in qualsiasi condizione sia sottoposto ad una lesione, a sevizie, a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche per crudeltà o senza necessità, oppure si somministrano ad animali sostanze stupefacenti o vietati, o vengano sottoposti a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, viene integrato il reato ex art. 544/ter cpp che, va sottolineato, che si applica a tutti gli animali senza distinzione di specie ivi compresi pertanto – logicamente – gli animali selvatici ed esotici.

§ 8. I RILIEVI FOTOGRAFICI

Non v'è dubbio che la documentazione fotografica abbia conquistato un posto di assoluta importanza nelle indagini di polizia giudiziaria.

Abbiamo già esaminato nelle prime parti del presente volume dedicate agli aspetti operativi della P.G. l'impostazione di fondo e la procedura per i rilievi fotografici e dunque rinviamo a tali pagine pregresse per evitare inutili ripetizioni editoriali.

I rilievi fotografici cristallizzano la realtà delle azioni e delle cose in modo incontestabile e dunque consentono di tradurre nel fascicolo del dibattimento le verità storiche reali in modo totale e completo. Consentono al giudicante una visione non supposta e teorica ma reale e diretta dei fatti e delle cose con conseguente esame generale ed approfondito dell'insieme e dei particolari (che sarà opportuno evidenziare con specifici rilievi). Inibiscono frodi processuali dovute al mutamento artificioso dello stato dei luoghi e delle cose nelle more del dibattimento e consentono di supplire a carenze di accertamento o testimoniali.

Il fascicolo fotografico ha lo scopo di tradurre in dibattimento dopo diverso tempo quanto visto, rilevato ed accertato dalla P.G. in loco e dunque l'operatore dovrà aver cura di documentare con la serie di immagini la visione generale delle cose e l'area teatro dei fatti per poi riprendere progressivamente i particolari fino a quelli che ad un esame sul posto possono sembrare logici e scontati ma che poi in aula di udienza, a distanza di tempo, per soggetti che non si sono mai recati nel luogo stesso, sono sconosciuti e devono in qualche modo essere valutati ed apprezzati nella loro reale natura.

Va considerato che il teste-operatore di P.G. ha visto direttamente luoghi e fatti, mentre chi giudica non ha visto assolutamente nulla né, in via realistica, si recherà mai sul posto per vedere qualcosa direttamente; dunque è necessario far giungere fino alla sua attenzione e valutazione il maggior numero di elementi possibili per trasferire, in un certo senso, la realtà dei fatti nell'aula di udienza. Per tale scopo **i rilievi fotografici sono preziosi, perché nessun verbale, seppur perfetto e completo, potrà mai rendere la realtà delle cose come una riproduzione di immagini di tipo fotografico** (o filmato).

Se si considera che l'assicurare la fonte dei mezzi di prova è uno dei momenti di fondamentale importanza per il personale impegnato nello specifico servizio, ecco che si comprende abbastanza facilmente come la fotografia possa più che utilmente integrare durante il sopralluogo i cosiddetti rilievi descrittivi, ricostruendo a memoria dell'investigatore prima e dell'autorità giudiziaria poi, la dinamica dell'evento, del reato.

Nel campo dei reati a danno degli animali, l'uso dell'immagine fotografica o filmata quale mezzo di prova nelle indagini, pare oggi a dir poco insostituibile.

**§ 9. IL DIVIETO DI ATTRAVERSAMENTO E DI TRASPORTO DI
ARMI DA SPARO ALL'INTERNO DELLE AREE NATURALI
PROTETTE** (Contributo a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)

“Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394, consistente nella violazione del divieto di introduzione nei parchi nazionali, da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione - divieto operante, per il disposto di cui all'art.6, comma 4, della citata legge n.394/1991 anche per ogni altra area protetta, quale definita e classificata seconda la deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, in G.U. n.139 del 17 giugno 1997 - è configurabile anche nel caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove; e ciò senza che in contrario possa farsi richiamo, trattandosi di un fucile da caccia, all'art.21, lett. g), della legge il febbraio 1992 n.157, in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia purchè scariche e chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l'attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle “altre” zone in cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelle di mera protezione della fauna selvatica.” (*ex multis*, Cass. Pen. - III - sentenza 5 gennaio 200 n.30, Bianchi)

La trattazione della questione giuridica in oggetto impone, in via preliminare, qualche breve cenno in merito alla normativa applicabile nei parchi e nelle altre aree protette diversamente classificate.

In primo luogo occorre prendere in considerazione il disposto di cui all'art.11 comma 3 della legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991 n.394) nel quale vengono espressamente indicate come vietate all'interno dei parchi tutte quelle attività e quelle opere “che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat”.

Dopo tale considerazione di ordine generale, il comma testé citato prosegue con un'elencazione dei comportamenti vietati nel perimetro dei parchi, tra i quali, alla lettera f) è prevista “l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati”. Il successivo comma quattro, tuttavia, ridimensiona fortemente la perentorietà del-

l'affermazione, statuendo che il regolamento del Parco possa, se del caso, stabilire deroghe ai divieti di cui al comma 3.

Come ha fatto notare, in una recente pronuncia, il Consiglio di Stato, non vi sarebbe dunque un'incompatibilità assoluta fra aree protette ed interventi invasivi, ma ciò, è bene sottolinearlo, nel rispetto del principio generale che vuole garantita, almeno in forma tendenziale, la conservazione integrale dell'area protetta ammettendo l'alterazione dell'ecosistema del parco solo in quanto non vi siano alternative possibili alla scelta adottata.

Da ultimo, sembra opportuno focalizzare la nostra attenzione sulla richiamata legge 11 febbraio 1992 n.157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare sul disposto dell'art.21, comma 1, che alla lettera b) impone il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nei parchi nazionali, mentre alla successiva lett. g), vieta "il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria ... di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

A tale proposito, non sembra ozioso osservare come le pronunzie giurisprudenziali, pur non potendo mai essere prese quale presupposto estrinseco di provvedimenti quali quelli in esame, ben possono aiutare l'interprete nell'azione ermeneutica.

Dall'esame della lettera e soprattutto della ratio della norma, appare evidente come il richiamo contenuto nella lett.g) del sopra citato art.21 si riferisca agli "altri luoghi" in cui è vietata l'attività venatoria, previsti dal medesimo articolo, fatta esclusione dunque, per le aree naturali protette previste dalla legge quadro - che oltretutto, in subjecta materia, costituisce norma speciale - per le quali, ovviamente, rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi di qualsiasi tipo, da parte dei privati.

A questa tesi sembra accedere anche la giurisprudenza più consolidata della Suprema Corte che ha più volte negato da un lato come l'art. 21 della legge n.157/92 abbia abrogato o modificato in senso più permissivo l'art. 11 della legge quadro delle aree naturali protette, dall'altro, come l'applicabilità della lett.g) del citato art.21, che autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purchè scariche e in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata, non solo non possa trovare applicazione all'interno del perimetro dei parchi e delle altre aree naturali protette, ma sia addirittura esclusa proprio dallo stesso disposto dell'art. 21, lett a) ed e) (cfr. ex multis, Cass. pen., III, 24 settembre 1994 n.1553, Marinelli ; Cass. pen., III, 7 agosto 1995 n.2652, Macrì ; cass. pen., III, sentenza 5 gennaio 2000 n.30, Bianchi). Su questo specifico punto, la Suprema Corte ha infatti avuto più volte occasione di chiarire che, all'interno delle aree naturali protette - nella cui nozione rientrano non solo i parchi nazionali, ma anche i parchi naturali interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le aree protette marine, le zone umide di importanza

internazionale individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar, le zone di protezione speciale (ZPS) ex Direttiva 79/409/CEE nonché i siti di importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - il divieto di caccia attiene non soltanto ad esigenze di protezione diretta della fauna, ma è previsto a tutela di interessi ulteriori, quali ad esempio la pubblica incolumità, la conservazione di delicati equilibri ecologici e faunistici, o la salvaguardia di beni ambientali di preminente interesse ambientale.

Né, di converso, tali divieti sembrano tout court superabili attraverso il disposto del successivo comma 4 dell'art.11 della legge quadro, che, come abbiamo visto in precedenza, pure dispone che "il regolamento del parco stabilisce ... le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3".

Se è vero infatti che l'Ente Parco ha evidentemente la facoltà di regolamentare le attività che si svolgono all'interno dell'area protetta, va tuttavia sottolineato come, per ragioni a dir poco intuitive, tale facoltà non possa estendersi sino al punto di superare le norme legislative.

Ne discende che la valutazione della legittimità di un provvedimento direttoriale di rilascio di autorizzazioni afferenti il trasporto di armi su strade ricadenti all'interno del perimetro di un'area protetta, debba essere effettuata alla luce del dettato letterale delle norme richiamate ed, in particolare, dell'art.11, comma 2 lett. f) della legge n.394/91, che prescrive espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli Enti preposti alla tutela delle aree protette per l'introduzione, da parte dei privati, non solo di armi da sparo ma di qualsiasi altro mezzo distruttivo e/o di cattura.

In linea generale, la norma non sembra dunque consentire il rilascio, da parte del Direttore dell'Ente, di questo tipo di provvedimenti, ancorché motivati, se non nel caso in cui gli stessi siano rilasciati ad personam, per periodi di tempo specificati a priori (non potranno dunque considerarsi legittime autorizzazioni rilasciate sine die) e sempre dopo adeguata istruttoria.

Conclusivamente, è bene chiarire come nella norma testè richiamata, il legislatore abbia fissato con sufficiente precisione tutte le condotte vietate, dettando al contempo, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, che devono pertanto intendersi di immediata applicazione proprio in virtù della non necessità di ulteriori determinazioni di carattere regolamentare. Al punto che, proprio su questa specifica questione, già nel 1994, la Suprema Corte era arrivata ad affermare come la legge quadro, quale ius superveniens, dovesse trovare applicazione anche per le condotte illecite antecedenti alla sua entrata in vigore che avessero cagionato danno o pericolo alla consistenza dell'area protetta, almeno nel caso in cui fossero già stati adottati dagli organi competenti atti di immediata efficacia operativa, quali la perimetrazione provvisoria dell'area e le misure di salvaguardia, dal momento che l'art. 10 della legge quadro fa espressamente salvi gli atti sopra indicati. (cfr. Cass. pen. III, 19 gennaio 1994 n.438).

Alla luce dei rilievi che precedono, e superato qualsiasi dubbio di tipo interpretativo, il reato connesso al trasporto non autorizzato di armi da parte dei privati nel perimetro dei parchi deve evidentemente configurarsi quale reato di pericolo presunto.

Nonostante, come detto, la chiarezza della norma, in più occasioni e da più parti sono stati sollevati dubbi in merito all'applicabilità della disposizione di cui trattasi ai Parchi regionali.

Anche su questo punto, come chiarito in numerosissime occasioni dalla Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. pen. III 16 settembre 2008 n.35393), non è sostenibile la tesi a mente della quale i divieti previsti dall'art.11 della legge quadro opererebbero solo in relazione ai parchi nazionali, dal momento che la norma in parola risulta inserita nel Titolo II della legge (aree naturali protette nazionali) e non già nel precedente Titolo I che detta i principi generali.

È appena il caso di osservare, infatti, come il Titolo I contenga l'ar.6 che, come noto, al comma 4 stabilisce che sino all'approvazione del regolamento dell'area protetta regionale operino i divieti di cui all'art.11.

Ne consegue, sia sul piano logico che su quello strettamente normativo, che tali divieti, risultando esplicitamente richiamati nei principi generali, siano positivamente inclusi tra i principi fondamentali ai quali devono conformarsi i regolamenti per la disciplina delle aree protette regionali.

Del resto, tale disciplina risulta assolutamente coerente con la ripartizione di competenze legislative disegnate dall'art.117 comma 2 lett.s) della Costituzione che, come illustrato numerose volte sulle pagine di questo sito, prevede che sia riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre rientra nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del governo del territorio (sul punto, ex multis, cfr. Corte Cost. nn. 378 e 380/07).

**§ 10. IL “FURTO VENATORIO” VIENE ATTUALIZZATO DALLA
MAGISTRATURA: DI NUOVO I BRACCONIERI COME LADRI**
(Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Vattani)

Alcuni casi di cronaca rilanciano il “furto venatorio”. Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente ancora oggi applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti e che consente - nei casi più gravi - anche l’arresto dei responsabili. Partiamo, dunque, proprio dai fatti di cronaca.

Un bracconiere uccellatore il 19 novembre 2013 è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato di fauna selvatica ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato e processato per direttissima. Pena con patteggiamento: sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa. Confisca delle reti e divieto di avvicinarsi ai luoghi ove praticava l’uccellazione illegale. Uccellini liberati.

DALLA CRONACA “LA PROVINCIA DI VARESE ON LINE”

– 20 NOVEMBRE 2013: *“Bracconiere arrestato per furto verso lo Stato: patteggia a sei mesi e a una multa da 300 euro. E si scusa davanti al giudice. Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto ha chiesto, e ottenuto dal giudice Anna Azzena, la non sospensione della pena. (...) L’uomo è comparso in aula ieri mattina in sede di udienza direttissima dopo essere stato arrestato lunedì dai carabinieri di Castiglione Olona in collaborazione con il servizio interprovinciale di tutela animali: il giudice ha convalidato l’arresto. L’imputato, che è accusato di furto aggravato ai danni dello Stato (proprietario dei volatili catturati) e di violazione sulle norme sulla caccia, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi, si è detto disposto ad un patteggiamento arrivando a fare ammenda in aula: si è scusato davanti all’autorità giudiziaria, dichiarandosi pentito e promettendo di non farlo mai più. L’uomo ha anche il divieto di dimora a Venegono Superiore. (...) Il provvedimento di fatto lo priva della propria riserva di caccia personale. Anche la non sospensione della pena ha una ragione specifica: lanciare un messaggio chiaro. (...) Sotto sequestro sono finite tre gabbie con uccelli maltrattati: erano vivi ma con le ali piene di ferite. Venivano usati come “esce” vive per altri uccelli attirati dai loro richiami. Confiscati all’uomo anche richiami elettronici e reti utilizzati per la cattura dei volatili.”*

Una sentenza importante, che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato - smentendo clamorosamente tutti coloro che in precedenza hanno sostenuto che vigente l’attuale legge sulla caccia tale teoria non era ormai più applicabile - e dall’altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive.

Sotto il profilo giuridico, va rilevato che non solo è stata confermata la

perfetta ed attuale applicabilità della teoria della caccia abusiva come reato di furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, ma in questo caso la magistratura ha anche convalidato l'arresto in flagranza del responsabile di tale reato. Una conferma – dunque – duplice e di ancora maggiore rilievo se si pensa che fino ad oggi da parte di molti (anche organi di polizia giudiziaria ambientale) si è sostenuto che vigente l'attuale legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*) la teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” non era più applicabile. Tesi molto diffusa, ma drasticamente smentita dal caso in commento. Da parte nostra, da sempre, abbiamo sostenuto in ogni sede editoriale e seminariale tesi totalmente opposta, e cioè che anche vigente l'attuale normativa sulla tutela della fauna e la disciplina della caccia era possibile applicare il “furto venatorio” per tutti quei casi di bracconaggio contro ogni regola.

Ma ci sono altri casi pregressi di denuncia a piede libero.

Secondo caso: *CACCIA: TRIBUNALE DI GENOVA, BRACCONAGGIO È FURTO ALLO STATO*

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. È quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varennia mentre azionava le sue reti da uccellazione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. È subito scattata la denuncia a cui ha fatto seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. “È stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del 2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi”.

Dunque, in data 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova ad operare uccellazione nel dicembre 2007 con rete tipo “solchetto” (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale.

Nello stesso giorno l'imputato è stato ammesso anche all'oblazione per uccellazione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. Sei turdidi sono stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM.

Terzo caso:

con sentenza n. 764 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì ha applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere – tra l'altro – di “furto venatorio” in quanto il soggetto era stato sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo.

Quarto caso:

con sentenza di patteggiamento n. 442/2010 del 24 giugno 2010 il GIP di Salerno ha applicato la pena concordata ad un imputato anche per il reato di “furto venatorio” in quanto in periodo di caccia chiusa il soggetto si impossessava con reti di cinque uccelli acquatici.

Quinto caso:

con la sentenza Tribunale penale di Torino, sentenza n. 4466 del 22 novembre 2011 viene applicato il furto venatorio in un caso di caccia abusiva e tale reato viene dichiarato prevalente rispetto alla nuova contravvenzione di cui all'art. 727 bis c.p. creato dal decreto sui “reati ambientali”.

Sesto caso:

con una importante sentenza la Cassazione Penale - Sez. III - del 28 gennaio 2015 n. 3930 - Ud 11 dic 2014 - ribadisce che il “furto venatorio” si applica ancora oggi per i bracconieri che operano al di fuori del contesto disciplinatorio e sanzionatorio della vigente legge sulla caccia.

Dunque, sei casi molto importanti e significativi. Che seguono altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco.

In questo solco si inserisce anche la sentenza n. 158 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/10/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento.

Stiamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della “antica” teoria del “furto venatorio” che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale.

Questa prassi giurisprudenziale, varata sotto la pregressa normativa sulla caccia, all’epoca ha consentito una efficace e diffusa strategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate. Tuttavia dopo l’entrata in vigore della vigente normativa di settore la sua applicazione si è rarefatta e molti hanno – erratamente – pensato che tale teoria giuridica non fosse più applicabile. E questo solo grazie ad un equivoco di lettura delle disposizioni contenute, appunto, nella successiva ed attuale normativa.

Va ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che al tempo della originaria applicazione della prassi giurisprudenziale in esame i casi di applicazione furono numerosissimi e praticamente sistematici su tutto il territorio nazionale. Questo in quanto la pregressa normativa in materia venatoria era del tutto lacunosa e prevedeva sanzioni specifiche assolutamente blande ed irrisorie anche per i casi di bracconaggio più importanti.

Questa applicazione diffusa ha comportato, tuttavia, la conseguenza che in alcuni casi è stata applicata anche in ipotesi di illeciti minori. In quel tempo, la sanzione penale per il reato di furto aggravato in casi di violazioni da parte di cacciatori che non rispettavano perfettamente le regole, oltre che a carico di bracconieri conclamati, ha creato dei problemi politici e la reazione delle associazioni venatorie. In effetti, essendo questa una teoria giurisprudenziale e non una norma di legge, vigente la pregressa disciplina era praticamente applicabile sia ai casi minori che ai grandi casi di bracconaggio; pertanto, anche in alcuni casi di violazioni modeste alla normativa sulla caccia, si rischiava una pesante sanzione penale per violazioni modeste.

La successiva, ed attualmente vigente, normativa in materia, si è così posta questo problema ed ha cercato di porvi rimedio a livello politico. E per evitare che la teoria del “furto venatorio” potesse essere applicata, oltre che ai bracconieri in senso stretto, anche a carico dei cacciatori nelle ordinarie violazioni alle regole venatorie, in calce alle specifiche sanzioni penali ed amministrative previste dalla medesima normativa ha espressamente posto il divieto di applicazione della teoria giurisprudenziale del furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato in quei casi in cui la medesima legge sulla caccia già prevede una propria sanzione specifica amministrativa oppure penale. Ma tale legge non ha proibito in senso assoluto e totale l’applicazione del “furto venato-

torio” ai casi di bracconaggio. Ed è qui l’equivoco di lettura di coloro che sostengono il principio che tale prassi giurisprudenziale oggi non è più applicabile.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Detta legge non contiene, pertanto, una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del « furto venatorio » è l’art. 30 n. 3 il quale recita: « *Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale* »; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e dell’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo. La fattispecie di bracconiere totale è fattispecie del tutto diversa.

Si può, dunque, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione) nei casi non previsti come sopra e cioè il bracconaggio radicale al di fuori di ogni regola.

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

1) l’art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «*la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale*»;

2) come sopra accennato, detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del « furto venatorio » è l’art. 30, comma 3, il quale recita: «*Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale*»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31.

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « *nei casi di cui al comma 1* » e non in tutti i casi della nuova legge.

Come dimostrano anche i casi che abbiamo citato in premessa, sulla base di dati presupposti, si deve ritenere il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale.

Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio".

Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo sempre la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro "bracconaggio vandalico".

Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto.

Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela.

Il "furto venatorio" è un reato di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. Come è accaduto con l'arresto in flagranza in provincia di Varese.

Ma quando è nato esattamente questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa?

Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti "pretori d'assalto" che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese.

Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del "furto venatorio". Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. È il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti "pretori d'assalto"...

Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo.

Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri responsabili di abbattimenti di animali protetti e - comunque - incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo.

In quel periodo vigeva la pregressa normativa in materia venatoria ed il dilagare del bracconaggio era praticamente diffusissimo su tutto il livello nazionale. L'applicazione della teoria del "furto venatorio", sistematicamente poi confermata dalla Corte di Cassazione dopo le prime sentenze pretorili, consentì su tutto il territorio nazionale una efficace azione preventiva - e soprattutto repressiva - contro i casi più diffusi di bracconaggio, soprattutto quelli a danno di animali protetti. Ed in vigore della pregressa normativa questo filone giurisprudenziale fu applicato in modo diffuso e sistematico da moltissimi organi di polizia giudiziaria ambientale e condiviso da gran parte della magistratura di primo e secondo grado, oltre che dalla Corte di Cassazione.

Quando, poi, fu varata invece la successiva ed attuale normativa in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, il legislatore intervenne per li-

mitare l'applicazione della teoria del "furto venatorio". E questo in modo specifico per evitare che tale giurisprudenza potesse essere applicata, stante la rilevanza delle sanzioni penali, anche ai casi dei cacciatori che violavano le regole per l'esercizio venatorio, oltre che dei bracconieri in senso stretto. Così l'attuale normativa vigente prevede in modo espresso che laddove sono già previste sanzioni penali o amministrative per le violazioni in materia di ordinaria attività venatoria per i cacciatori, già sanzionate in modo espresso dalla medesima legge, in questi casi non si può più applicare il "furto venatorio". Ma restano esclusi da questo divieto legislativo tutti casi di bracconaggio in senso stretto al di fuori di ogni regola e disciplina.

Oggi questa "antica" teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. Dunque, questa teoria giurisprudenziale ha radici "antiche" ed è solo rimasta sopita nel tempo, non avendo più poi trovato forze di polizia disposte ad applicarla e – di conseguenza – il filone giurisprudenziale si è attenuato. Ma – come si vede dai casi di cronaca citati – se un organo di P.G. attento e puntuale opera le denunce in tal senso, anche la giurisprudenza moderna poi conferma l'attuale applicazione del principio.

9/12/82

BRACCONAGGIO COME FURTO: IL WWF E' D'ACCORDO

Se quel pretore farà scuola

Bracconaggio come furto: pubblichiamo un intervento della segretaria regionale del Wwf, Gabriella Cortini.

Sono apparsi di recente alcuni articoli che sottolineano la posizione assunta dal Pretore di Sorgono, Maurizio Santoloci, in materia di bracconaggio. La legge-quadro sulla caccia e quella regionale considerano la fauna selvatica «bene indisponibile dello Stato» per il cui prelievo il cacciatore ottiene una concessione, a ben determinate condizioni. Chi non si attiene alle regole stabilite è quindi da considerarsi colpevole di furto, come chiunque si appropri di cose non sue.

Semberebbe una conclusione logica, ma finora la magistratura ha dato poche volte questa interpretazione. Si è fatto solo ricorso alle pene pecuniarie, anche pesanti, che però

non vengono pagate perché di solito il bracconiere risulta nullatenente. Si è data così praticamente via libera al bracconaggio, che ha diverse specializzazioni: dalla cattura del cervo per una cena diversa con amici importanti, al jenicottiero da imbalsamare per il negozio chic, dai tordi da prendere con la rete e trasformare in «grive» da vendere a caro prezzo, ai piccioni di pellegrino da spedire all'estero.

Ora è intervenuto, ma solo per il territorio di sua competenza, il pretore Santoloci che ha preso l'iniziativa diramando una circolare affinché gli vengano trasmessi dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza i rapporti giudiziari per episodi di caccia abusiva perché egli possa promuovere l'azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimo-

nio indisponibile dello Stato. Finalmente se la strada indicata da Santoloci viene seguita da altri pretori, può cambiare molto nella lotta contro il bracconaggio. Da anni il Wwf si batte perché venga data questa interpretazione alla legge. Per fare un solo esempio: nel documento presentato per la conferenza stampa per la salvaguardia dei «Sette Fratelli» nel 1980, si chiedeva, fra le misure da adottare, la penalizzazione del bracconaggio. Perché se una multa, per quanto salata, può anche essere conteggiata nel prezzo di vendita del selvatico, una pena detentiva è tutt'altra cosa. E forse agli amici di tanti «buongustaici» e «collezionisti» non farà piacere sapere di avere a che fare in realtà con ricettatori se non con veri e propri complici di furto.

Gabriella Cortini

Un pretore all'attacco: bracconieri come ladri

SORGONO — Iniziano tempi duri per i bracconieri del Mandrolisai: non se la caveranno con le solite ammende, ma rischiano di finire in galera come i ladri. Il pretore di Sorgono Maurizio Santoloci in fatti ha dichiarato guerra a chi caccia di frodo, e con una circolare inviata alle caserme dei carabinieri, alla Forestale e agli altri organi interessati ha ricordato che la legge a questo proposito è piuttosto precisa: nei confronti dei bracconieri è possibile «promuovere azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato».

Una iniziativa che farà sicuramente discutere, anche se in Sardegna è già capitato a molti cacciatori di frodo di finire in tribunale con l'accusa di furto. Nella circolare, il pretore spiega che i contrav-

ventori alle disposizioni in materia di caccia non se la caveranno più con il semplice sequestro dell'arma e con le solite, pur pesanti, sanzioni amministrative, ma incorreranno in sanzioni penali, non escluso l'arresto.

La tesi che porta avanti il pretore di Sorgono è molto semplice. Analizziamo: la legge quadro sulla caccia numero 968 del 1977 sancisce che la fauna non è più «res nullius», cioè cosa di nessuno, ma «res communis omnium», cioè bene giuridico di proprietà della collettività.

La licenza di caccia in quest'ottica si riduce ad una normale «concessione» con limiti ben precisi. Il cacciatore che non rispetta le condizioni della «concessione» in pratica commette un furto nei confronti dello Stato, «previsto e punito dall'articolo 624 del codice penale».

Anche il semplice abbattimento di selvaggina protetta (senza l'acquisizione dell'animale abbattuto) diventa «reato di danneggiamento, previsto e punito dall'articolo 635 del codice penale». Lo stesso fatto di detenere animali (vivi o morti) di cui è vietata la cattura (ad esempio i rapaci) «integra il reato di ricettazione previsto e punito dall'articolo 648 del codice penale».

In questo senso esiste già una casistica di sentenze pronunziate anche in altre parti d'Italia. Lo stesso magistrato di Sorgono dovrebbe quanto prima definire con sentenza un paio di casi che da tempo giacciono negli archivi della pretura. I cacciatori indisciplinati, i bracconieri (e ovviamente anche i pescatori di frodo) non avranno vita facile.

Attilio Loche

Era stato trovato in possesso di un cinghiale

Tre mesi di carcere ad un bracconiere

SORGONO — È stato processato, oggi, nella pretura di Sorgono, per direttissima, il presunto bracconiere Pietro Gallisai, 32 anni, abitante a Teti. Alcuni giorni fa i carabinieri della tenenza di Sorgono associati a quelli della stazione di Teti, avevano effettuato una perquisizione nell'abitazione del Gallisai e avevano trovato un cinghiale appena scuoiato, alcune pelli ancora fresche e la testa di un altro cinghiale.

Trasportato nelle tenenza di Sorgono, al Gallisai era stato notificato il mandato di cattura da parte del pretore, il dottor Santo Locci, e tradotto nelle carceri di Busachi. Oggi, al processo, l'uomo ha avuto una condanna a tre mesi di reclusione più il pa-

gamento di cinquecentomila lire e spese processuali, per furto continuato ai danni del patrimonio dello Stato. Alla sentenza è stato applicato il beneficio immediato della pena, infatti il Gallisai, condannato con la condizionale, ha già ottenuto la scarcerazione.

Le sue sventure, però, non finiscono qui, infatti, oltre alle spese penali, il bracconiere dovrà anche pagare le spese amministrative, che si aggirano intorno ai due milioni di multa per capo di cinghiale abbattuto. Secondo l'articolo 9 della legge 689 del novembre 1981, la sanzione amministrativa dovrebbe assorbire quella penale, ma il dottor Santo Locci non è stato dello stesso avviso. Secondo lui infatti la sanzione amministra-

tiva tutela l'interesse dell'amministrazione, in questo caso, la Regione, al corretto esercizio della caccia; «mentre con la sanzione penale — afferma il pretore —, secondo l'art. 15 del codice penale, si tutela la fauna, in quanto proprietà dello Stato e cioè il possesso delle cose mobili da un punto di vista patrimoniale».

Si tratta dunque, a un esame più approfondito, piuttosto che di un medesimo illecito, con due diversi tipi di sanzioni, di due diversi tipi di illecito con relative sanzioni».

Un caso non raro, secondo il pretore, nell'ordinamento di tutela a due basi giuridiche.

Pero Ferrari

§11. IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI MODENA: APPLICATO IL DOLO EVENTUALE NEL REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Con sentenza n. 1816 del 15 maggio 2011, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale penale di Modena condannava il proprietario di un cane a 2.400 euro di multa per il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. aggravato dall'ultimo comma "*poiché cagionava la morte di un cane registrato all'anagrafe canina con il codice 3800981000416939 avendolo lasciato alla catena senza alcuna necessità nonostante l'invasione dei luoghi da parte delle acque del fiume Secchia esondato con conseguente suo annegamento*". In sostanza l'imputato era stato tratto a giudizio poiché il suo cane, lasciato legato alla catena e quindi senza possibilità di fuga, nonostante fosse ampiamente prevista la piena, moriva annegando.

Il processo nasceva da una denuncia della Lav e della Lac, grazie alla segnalazione di alcuni attivisti che trovavano il cadavere del cane, ancora legato alla catena nei giorni successivi alla piena, nei pressi dell'abitazione dell'imputato, che veniva così denunciato dalle Associazioni. Del macabro ritrovamento veniva prodotto un fascicolo fotografico poi veicolato in dibattimento, a supporto dell'accusa che cristallizzava la prova della morte per annegamento.

La difesa richiedeva una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., producendo memorie che attestavano, tra le altre cose, il fatto che l'imputato avesse negli anni accudito l'animale, depositando anche verbali di controllo da parte degli organi competenti che ne avevano attestato negli anni le buone condizioni di detenzione, e dall'altro la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.

Nonostante ciò, accogliendo in pieno la tesi accusatoria della Procura, il Tribunale penale di Modena condannava l'imputato per il reato di maltrattamento aggravato dalla morte in quanto "*non era stato possibile accertare l'assenza del dolo eventuale dell'imputato*".

Ecco quindi il nodo cruciale della sentenza, assai significativa per l'applicazione concreta dei delitti contro "il sentimento per gli animali" di cui al capo IX bis del codice penale, che come è noto sono punibili esclusivamente a titolo di dolo: **la contestazione del dolo eventuale**.

Questo principio è molto importante per i reati contro gli animali giacché molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell'ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l'evento. Proprio come in questo caso, in cui il proprietario dell'animale, seppur abbia tentato di dimostrare con la propria difesa che aveva sempre accudito l'animale, per cui non poteva essere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'intenzionalità del maltrattamento, non è riuscito a convincere i magistrati, i quali hanno con-

siderato il fatto che nei giorni precedenti erano avvenuti alluvioni, con conseguente piena del fiume, ed il fatto che nonostante questi accadimenti, l'imputato lasciava senza necessità il proprio animale, legato ad una catena senza alcuna possibilità di riparo e di mettersi in salvo, qualora fosse esondato di nuovo il fiume.

E da ciò il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha rilevato l'elemento soggettivo dell'imputato nel dolo eventuale, consistito nell'aver prefigurato il rischio, il dubbio che dalla propria condotta omissiva sarebbe potuto derivare nocimento per il proprio animale, e l'accettazione di questo rischio. Nocimento sfociato poi addirittura nella morte dell'animale, qualificata quindi quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento, in base all'ultimo comma dell'art 544 ter c.p..

*Per un approfondimento sugli argomenti di questo capitolo
si rimanda il lettore a
"Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali"
a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro
Diritto all'ambiente Edizioni*